SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. **262**.

Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici. (13G00054) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012.

Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto. (13A01621) . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesara. (13A01485) . . . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia e nomina del commissario straordinario. (13A01486). . . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Lenta e nomina del commissario straordinario. (13A01487). . . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 dicembre 2012.

Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (13A01484). . . . . . *Pag.* 10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 10 gennaio 2013.

Classificazione a strada statale della nuova variante in galleria ricadente nel comune di Faver. (13A01454). . . . . . *Pag.* 15

DECRETO 10 gennaio 2013.

Classificazione a strada statale della nuova circonvallazione di Bressanone - Varna. (13A01455) . . . . . . *Pag.* 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 dicembre 2012.

Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. (13A01488) . . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 6 febbraio 2013.

Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano e Sovana. (13A01410) . . . . . . *Pag.* 20

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Cooperativa Del Cedro», in Grisolia. (13A01458) . . . . . . *Pag.* 22

DECRETO 29 gennaio 2013.

Autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di euro 0,85. (13A01450). . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 29 gennaio 2013.

Autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di euro 1,90. (13A01451). . . . . . *Pag.* 24

DECRETO 29 gennaio 2013.

Autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di euro 3,60. (13A01452). . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 29 gennaio 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo del Club Alpino Italiano, nel 150º anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,70. (13A01453). . . . . . *Pag.* 26

DECRETO 30 gennaio 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 672 società cooperative aventi sede nella regione Calabria. (13A01449) . . . . . . *Pag.* 27

DECRETO 30 gennaio 2013.

Cancellazione dal Registro delle Imprese di n. 86 società cooperative. (13A01456) . . . . . . *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Medac» (acido zoledronico) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 133/2013). (13A01597). *Pag.* 52

DETERMINA 6 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Yervoy» (ipilimumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 139/2013). (13A01598) . . . . *Pag.* 54

DETERMINA 6 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Benlysta» (belimumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 135/2013). (13A01599). . . . . *Pag.* 56

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2013.

Istruzioni applicative del Regolamento n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009. (13A01509). . . . . *Pag.* 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica dell'estratto della determina V&A/2001 del 6 dicembre 2012, recante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostide». (13A01506) . . . . *Pag.* 61

Rettifica dell'estratto della determina V&A/2003 del 6 dicembre 2012, recante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genaprost». (13A01507) . . . . *Pag.* 61

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Vitalaire Italia S.p.a. (13A01508) . . . . *Pag.* 61

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 753/2012 del 19 dicembre 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effilevo». (13A01600) *Pag.* 61

Camera di commercio di Trieste

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A01457). . . . . *Pag.* 61

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni di accesso al tasso premiale del Libretto Smart e dei rendimenti dei Libretti Giudiziari. (13A01602). . . *Pag.* 62

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2013 (13A01622) . . . . *Pag.* 62

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2013 (13A01623) . . . . *Pag.* 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2013 (13A01624) . . . . *Pag.* 63

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «JIHOČESKÁ NIVA» (13A01411). . . . . . . *Pag.* 64

Domanda di registrazione della denominazione «POULET DES CÉVENNES»/«CHAPON DES CÉVENNES» (13A01412) . . . . *Pag.* 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kelis Gola». *(13A01510)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisactiv Gola». *(13A01511)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orochet». *(13A01512)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oralcare». *(13A01513)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kelosan». *(13A01514)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Steovess». *(13A01515)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico PH&T». *(13A01516)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Mylan Generics». *(13A01517)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Drospirenone Sandoz». *(13A01518)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loratadina Galpharm». *(13A01519)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medikinet». *(13A01520)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beacita». *(13A01521)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Levofolene». *(13A01522)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Pharmafar». *(13A01523)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Nefes». *(13A01524)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Deamol». *(13A01525)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Zerinol Febbre e Dolore». *(13A01526)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Combitimor». *(13A01527)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Tamesad». *(13A01528)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Mutabon». *(13A01529)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Mitobrin». *(13A01530)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Onaka». *(13A01531)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Verax Intimo». *(13A01532)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Orobicin». *(13A01533)*

Trasferimento di titolarità di medicinali per uso umano. *(13A01534)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Keforal». *(13A01535)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Minofen». *(13A01536)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Centellase». *(13A01537)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Nisolid Monodose». *(13A01538)*

Trasferimento di titolarità di medicinali per uso umano. *(13A01539)*

Trasferimento di titolarità di medicinali per uso umano. *(13A01540)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Flogarfev». *(13A01541)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Folanemin». *(13A01560)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Ecodergin». *(13A01561)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Noradox». *(13A01562)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantecta». *(13A01542)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Nycomed». *(13A01543)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc». *(13A01544)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alka Seltzer Antiacido». *(13A01545)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Methergin». *(13A01546)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nanocoll». *(13A01547)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracrium». *(13A01548)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzioni per dialisi Peritoneale Baxter». *(13A01549)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter S.P.A.». *(13A01550)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asalex». *(13A01551)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax». *(13A01552)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitrocin». *(13A01553)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prilace». *(13A01554)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livial». *(13A01555)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolep». *(13A01556)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ventmax». *(13A01557)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu». *(13A01558)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nolvadex». *(13A01559)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Hexal». *(13A01563)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yasminelle». *(13A01564)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aliane». *(13A01565)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar». *(13A01566)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludarabina Sandoz». *(13A01567)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalatan». *(13A01568)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amiodarone Hikma». *(13A01569)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetrone Teva». *(13A01570)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazide Teva». *(13A01571)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosimed». *(13A01572)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granisetron Mylan Generics» *(13A01573)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Zentiva» *(13A01574)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capd 18» *(13A01575)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capd 17» *(13A01576)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capd 19» *(13A01577)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Token» *(13A01578)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Germed» *(13A01579)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Germed». *(13A01580)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enulid» *(13A01581)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossibutinina Cloridrato Mylan Generics» *(13A01582)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nadixa». *(13A01583)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Colver» con conseguente modifica stampati *(13A01584)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Flukimex» con conseguente modifica stampati. *(13A01585)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Lanex» con conseguente modifica stampati. *(13A01586)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Lattulosio Ratiopharm» con conseguente modifica stampati *(13A01587)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Zeroflog» con conseguente modifica stampati *(13A01588)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Furosemide Hexal» con conseguente modifica stampati *(13A01589)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Fluconazolo Fidia» con conseguente modifica stampati *(13A01590)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Pulmist» con conseguente modifica stampati *(13A01591)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Oliclinomel» *(13A01592)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Trivastan» *(13A01593)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. **262**.

Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla «Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 1999, n. 241 recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le modalità di co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;

Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, non è stato sinora emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001;

Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che delimita il campo di applicazione della norma alle attività di valutazione poste in essere dai Ministeri;

Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzione dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.

2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresì:

a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Art. 2.

Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale.

2. I Nuclei sono collocati, nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera

amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo.

3. I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico nazionale.

4. Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano l'indipendenza dei Nuclei di valutazione nell'esercizio delle funzioni valutative.

Art. 3.

Criteri di designazione e modalità di selezione

1. Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di valutazione assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. La selezione dei componenti dei Nuclei, al fine di garantire indipendenza e professionalità, avviene con valutazione comparativa tra esperti in possesso:

a) dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 2, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162;

b) di adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, dell'analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere pubbliche.

3. I Nuclei sono composti da professionalità interne all'amministrazione. Qualora sia necessario integrare le professionalità dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente complesse, a professionalità esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.

4. La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

5. Ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.

Art. 4.

Divieti e cause di decadenza

1. Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al quale ciascun componente è tenuto ad aderire. Del medesimo Codice è data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni.

Art. 5.

Analisi di Impatto della Regolamentazione

1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato ai quali è affidata la titolarità dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Ministro per la coesione territoriale: BARCA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed intermi-

nisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici ;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— Si riporta il testo dell'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001):

«Art. 145 (*Omissis*). — 10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto art. 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni:

«Art. 30 *(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)*. — (*Omissis*).

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O..

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2012, n. 30.

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche):

«Art. 7 *(Organismi indipendenti di valutazione)*. — 1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(*Omissis*).

3. Per le finalità di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità. Qualora occorra integrare le professionalità degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche):

«Art. 1 *(Campo di applicazione e finalità)*. — 1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di seguito "opere pubbliche", a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

2. Le predette attività di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attività sono altresì obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58):

«Art. 2 *(Requisiti di onorabilità)*. — 1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*. — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-

plificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte

dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

13G00054

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012.

Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge, 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo" ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'articolo 11 che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, cpmma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10 "Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»";

Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012;

Considerato che il succitato comma 13 dell'art. 10, prevede "Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri

generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012";

Considerato, altresì, che il comma 1, art. 67-*septies*, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, individua l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni di cui al citato comma 13, del citato art. 10 del medesimo decreto-legge e che l'articolo 11, commi 1-*quater*, 3-*ter* e 6-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente precisato tale ambito applicativo;

Vista la nota del 17 dicembre 2012, con la quale l'INAIL ha comunicato l'ammontare delle risorse da ripartire ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari ad euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalità di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012" sono così ripartite:

1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
2. 7,1% in favore della Regione Lombardia;
3. 0,4% in favore della Regione Veneto.

Art. 2.

1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attività economica di cui alla Sezione C "Attività manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo del 21/12/2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo è concessa nel rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità delle imprese:

a) avere la sede e/o l'unità locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall'art. 1 del decreto-legge, 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall'art. 67-*septies* del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;

c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

d) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione ccntrollata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

f) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

3. Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attività produttiva ai sensi dell'articolo 3, commi da 7 a 10 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 riguardano le seguenti tipologie di intervento:

a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);

b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);

c) spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.

Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento richiamate nei punti *a)*, *b)* e *c)* nonché le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza.

4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonché le spese per pubblicità.

5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012.

6. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità).

7. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

8. Il contributo massimo erogabile è pari a Euro 200.000,00.

9. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

10. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale di cui al presente decreto.

11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione, vengono quantificati l'ammontare massimo e l'intensità delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite idonee modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.

12. La concessione del contributo sarà effettuata in regime *"de minimis"* o in regime di notificazione sulla base dell'art. 107 2/b del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399

13A01621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cesara (Verbano-Cusio-Ossola);

Considerato altresì che, in data 8 gennaio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cesara (Verbano-Cusio-Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesara (Verbano-Cusio-Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Tiziano Falda.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesara (Verbano-Cusio-Ossola).

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pomezia (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quindici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomezia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Serenella Bellucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 gennaio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contenpo, con provvedimento del 15 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomezia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Serenella Bellucci.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Lenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lenta (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lenta (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Altomare è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lenta (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sandro Picco.

Il citato amministratore, in data 18 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lenta (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Altomare.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2012.

Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*sexies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e, in particolare, l'art. 28 che ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazioni previste dall'art. 43-*bis* del menzionato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, in particolare, l'art. 2, comma 7, il quale prevede che le disponibilità del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del menzionato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e, in particolare, l'art. 4-*quinquies*, il quale prevede la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, a valere sulla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ammessi alla garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2-*quater* che ha modificato l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento del comma 5-*sexies*;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in particolare, l'art. 5, comma 5-*sexies* il quale prevede: che il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5, che a tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261; che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (determinazione n. 207/CSR del 25 ottobre 2012);

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Decreta:

Capo I

AREE DI INTERVENTO, RISORSE FINANZIARIE E MODELLO DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «Fondo»: il Fondo di Garanzia, di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e all'art. 5, comma 5-*sexies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituito per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali colpite da calamità naturali;

b) per «Gestore»: soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, del quale il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale per la gestione del Fondo;

c) per «soggetti richiedenti»: le Banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato e integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni;

d) per «soggetti beneficiari»: le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese, in possesso dei parametri dimensionali indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», aventi sede legale, o un'unità locale, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, che non risultino cessate ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria;

e) per «de minimis»: il regime di cui al Regolamento CE 1998/2006 del 15 gennaio 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»).

Art. 2.

Aree di intervento e risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali

1. Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere individuate, nell'ambito dei territori per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi naturali calamitosi ai sensi del comma 1 del citato art. 5, le aree in cui è attivato l'intervento del Fondo, nonché, nei limiti di cui al successivo art. 6, l'ammontare delle risorse del Fondo destinate all'intervento e la percentuale massima di copertura della garanzia. L'ordinanza di cui al presente articolo è adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari.

Art. 3.

Apporto delle Regioni e degli organismi pubblici e privati

1. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante apporti di singole Regioni, enti territoriali, altri soggetti pubblici e privati per interventi da destinare nell'ambito delle aree territoriali ricomprese nell'ordinanza di cui è menzione all'art. 2.

2. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può stipulare con Regioni o altri enti territoriali e soggetti pubblici accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero convenzioni con i soggetti privati, con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi e convenzioni possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici e privati, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Modelli di gestione

1. Per l'amministrazione del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di soggetti gestori. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo.

2. Al Gestore sono affidate le seguenti attività:

a) istruttoria delle richieste presentate dai soggetti richiedenti;

b) concessione della garanzia e cura dei relativi adempimenti;

c) gestione, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, delle erogazioni degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e relativa contabilizzazione;

d) rendicontazione contabile del Fondo e degli eventuali apporti di cui al precedente art. 3;

e) adeguata informazione sulle modalità di accesso e di funzionamento del Fondo;

f) predisposizione del Manuale d'uso Operativo, che definisce le modalità tecnico-operative e le procedure relative ai rapporti tra Gestore e soggetti richiedenti;

g) predisposizione di un sistema telematico di monitoraggio delle risorse disponibili;

h) gestione dei procedimenti di inefficacia e revoca della garanzia, nonché dei controlli e ispezioni di cui al successivo art. 14;

i) gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, connesso all'operatività del Fondo;

l) deliberazione e ogni altra attività inerenti la gestione del Fondo, ivi comprese quelle già affidate al Comitato agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata il 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica.

3. Il Gestore, il quale ha la rappresentanza negoziale e giudiziale del Fondo, ivi compresa la potestà di rinuncia e di transazione in relazione alle operazioni ammesse, svolge il servizio in osservanza della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché delle direttive e delle istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA E LA DETERMINAZIONE DELLA PERDITA

Art. 5.

Operazioni ammissibili

1. Sono ammessi all'intervento del Fondo i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai soggetti beneficiari destinati a investimenti finalizzati alla sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attività di impresa e danneggiati dagli eventi naturali di cui all'art. 2, nonché al ripristino delle scorte danneggiate a seguito degli eventi naturali di cui allo stesso art. 2.

2. Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti trasmettono al Gestore, secondo le modalità indicate nel Manuale d'uso Operativo: *a)* le informazioni inerenti le tipologie del finanziamento per le quali è richiesto l'intervento del Fondo, con le relative condizioni offerte, nonché con l'assenso alla pubblicazione sul sito internet dell'Abi e/o del Gestore e/o del Ministero e/o della Regione e/o di altro soggetto che apporti al Fondo disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 3; *b)* una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento ed a verificare la destinazione del finanziamento stesso a ristoro del danno subìto.

Art. 6.

Garanzia sussidiaria

1. La garanzia ha natura sussidiaria e copre, nei limiti delle risorse disponibili, la perdita che i soggetti richiedenti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di recupero del credito.

2. La garanzia del Fondo, è concessa a titolo gratuito, ed opera nei limiti e alle condizioni della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti «de minimis».

3. La garanzia del Fondo è concessa ai soggetti richiedenti a fronte dei finanziamenti di cui all'art. 5, e copre, salva l'ipotesi di un'inferiore percentuale massima di copertura determinata con l'Ordinanza di cui all'art. 2, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. L'importo garantito non può essere, comunque, superiore a 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

4. La garanzia del Fondo copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, di cui al precedente comma, l'ammontare della esposizione per rate insolute, per interessi di mora contrattualmente previsti sulle medesime rate e per la residua quota di capitale a scadere, oltre agli ulteriori interessi di mora, da applicare successivamente alla data di risoluzione del finanziamento, in misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo.

5. Per ogni operazione ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo pari al 20 per cento dell'importo del finanziamento stesso. In relazione all'andamento del tasso di insolvenza delle operazioni ammesse, il Gestore può adottare una percentuale di accantonamento più elevata dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia è determinato in conformità ai metodi di calcolo autorizzati dalla Commissione Europea.

Art. 7.

Apertura dello sportello

1. Le richieste di garanzia di cui all'art. 8 possono essere presentate, a pena di improcedibilità, a decorrere dal trentesimo giorno e fino al diciottesimo mese dalla pubblicazione dell'Ordinanza di cui all'art. 2, ovvero dai diversi termini indicati nell'avviso di apertura dello sportello, autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le condizioni di accesso alla garanzia e pubblicato sul sito internet del Gestore e sui siti delle istituzioni interessate.

2. Dell'esaurimento delle risorse del Fondo verrà data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Gestore.

Art. 8.

Concessione e operatività della garanzia

1. I soggetti richiedenti, acquisita la documentazione presentata dal soggetto beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale, presentano al Gestore, secondo le modalità definite nel Manuale d'uso Operativo di cui all'art. 4, comma 2 lettera *f)*, la richiesta di garanzia in relazione all'operazione di finanziamento, indicandone l'ammontare e le relative condizioni.

2. Il Gestore registra le domande nell'ordine cronologico di arrivo e, verificata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente decreto e accertata capienza delle disponibilità finanziarie del Fondo, delibera la concessione della garanzia a favore del soggetto beneficiario, operando il relativo accantonamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, imputandolo alle disponibilità del Fondo, entro trenta giorni, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti, nei successivi dieci giorni. I soggetti richiedenti, a loro volta, devono informare il soggetto beneficiario della concessione della garanzia, a pena di inefficacia della stessa.

3. Il Gestore delibera l'accoglimento o il rigetto delle domande di concessione della garanzia anche per elenco.

4. Ai fini dell'operatività della garanzia, i soggetti richiedenti, devono comunicare al Gestore, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione della garanzia, la delibera di finanziamento o altro atto equivalente, attestando la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione della garanzia.

5. Decorso inutilmente il termine di tre mesi di cui al comma 4, ovvero in caso di accertamento della perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi, il Gestore comunica la decadenza dalla concessione della garanzia.

6. La concessione della garanzia opera nei limiti della disponibilità del Fondo.

Capo III

LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

Art. 9.

Condizioni per l'escussione della garanzia

1. I soggetti richiedenti segnalano al Gestore l'insolvenza del soggetto beneficiario e, pena l'inefficacia della garanzia, avviano le azioni di recupero, tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'inadempimento costituito dalla prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.

2. Decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, senza che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita, in misura non superiore al 50 per cento della perdita presunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Gestore, ovvero con idonee modalità di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale».

3. I soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono presentare al Gestore la richiesta di liquidazione della perdita definitiva entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di conclusione delle procedure di recupero desumibile dagli atti di chiusura delle medesime. La conclusione delle procedure di recupero può essere comprovata anche mediante una dichiarazione di irrecuperabilità da parte del soggetto richiedente corredata da verbali di pignoramento con esiti negativi o altri atti legali equivalenti.

4. Alla richiesta di liquidazione dell'acconto sulla perdita di cui al precedente comma 2, deve essere allegata, a cura del soggetto richiedente, la seguente documentazione:

a) copia del contratto di finanziamento con relativo piano d'ammortamento, e con eventuali modifiche succedutesi nel tempo;

b) documentazione, anche contabile, comprovante l'effettiva destinazione del finanziamento alle finalità di cui all'art. 5, comma 1;

c) documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della garanzia;

d) documentazione comprovante la trasmissione al soggetto beneficiario della comunicazione di concessione della garanzia;

e) documentazione comprovante l'acquisizione di eventuali, ulteriori garanzie e informazioni sullo stato di escussione delle stesse;

f) comunicazione riguardante la sofferenza del soggetto beneficiario, nonché copia della lettera di intimazione/diffida di pagamento ed eventuale lettera di risoluzione del contratto;

g) comunicazione di eventuali procedure concorsuali intervenute a carico del soggetto beneficiario;

h) copia degli atti posti in essere dai soggetti richiedenti per il recupero del credito, nonché dichiarazione dei soggetti medesimi in merito allo stato delle procedure;

i) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per la determinazione dell'acconto.

5. Alla richiesta di liquidazione della perdita a titolo definitivo di cui al precedente comma 3 deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione, a cura del soggetto richiedente:

a) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per la determinazione della perdita sulla base del credito azionato distinto per capitale e interessi;

b) documentazione attestante eventuali somme recuperate nell'ambito delle azioni di recupero;

c) dichiarazione dei soggetti richiedenti di conclusione delle azioni di recupero e di accertata irrecuperabilità del credito residuo, debitamente documentata.

6. La richiesta di liquidazione della perdita, in acconto e a titolo definitivo, è improcedibile nel caso in cui non

venga trasmessa al Gestore tutta la documentazione prevista dai commi precedenti. I soggetti richiedenti decadono dalla garanzia qualora non trasmettano le integrazioni documentali eventualmente richieste dal Gestore, ovvero non ne giustifichino la mancata produzione, entro il termine perentorio di sei mesi.

7. Entro centottanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, rispettivamente, in acconto o a titolo definitivo, nella misura massima deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo.

8. I soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.

Art. 10.

Perdita liquidabile

1. La perdita liquidabile viene rilevata, con riferimento al momento dell'avvio delle procedure di recupero identificato nel primo atto di cui all'art. 9, comma 1, sulla base delle rate scadute e non pagate, della residua quota di capitale a scadere e degli interessi di mora contrattualmente previsti.

2. Sull'ammontare dell'esposizione così determinata, al netto di eventuali somme erogate in acconto o recuperate in sede legale, si applica l'interesse di mora calcolato al tasso legale vigente tempo per tempo fino alla data di conclusione delle azioni di recupero o di dichiarata irrecuperabilità del credito da parte dei soggetti richiedenti e comunque non oltre dieci anni dall'avvio delle azioni.

Art. 11.

Variazioni

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il termine di sei mesi, pena l'inefficacia della garanzia, eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui siano venuti a conoscenza.

2. In particolare, ai fini dell'efficacia della garanzia, per ogni operazione ammessa, i soggetti richiedenti devono chiedere il preventivo assenso del Gestore per la variazione:

a) della titolarità del soggetto beneficiario;

b) della durata e della altre condizioni del finanziamento;

c) delle finalità dell'investimento inizialmente previste;

d) delle garanzie che assistono l'operazione.

Art. 12.

Relazioni periodiche sullo stato delle azioni e dei recuperi

1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi incluse quelle riferite a garanzie già concesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti richiedenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano al Gestore, pena l'inefficacia della garanzia, una relazione sullo stato delle azioni e dei recuperi riferita all'anno precedente e una valutazione sulle probabilità di recupero del credito, condotta anche sulla base delle previsioni degli organi delle procedure concorsuali circa eventuali riparti dei crediti ammessi.

Capo IV

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI TERMINI E DEI TASSI DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE NUOVE OPERAZIONI, NONCHÉ AI PROCEDIMENTI IN CORSO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE SU GARANZIE GIÀ CONCESSE

Art. 13.

Misure di contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale

1. Per le nuove operazioni, nonché per quelle già ammesse alla garanzia del Fondo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accelerare i termini dei procedimenti di liquidazione delle perdite derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi ed altri accessori, oneri e spese, ancorché le procedure di recupero non siano concluse, il Gestore, decorsi dieci anni dal primo inadempimento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Fondo, propone ai soggetti richiedenti una definizione in via transattiva delle posizioni in essere, prevedendo una percentuale da liquidare, a titolo definitivo, sulla base dell'esposizione dichiarata dai soggetti richiedenti e risultante da idonea documentazione.

2. La percentuale che il Gestore può proporre per la definizione della perdita non potrà essere superiore al 70 per cento dell'esposizione di cui al comma 1, al netto di quanto già eventualmente recuperato.

3. Le richieste di liquidazione della perdita presentate dai soggetti richiedenti a fronte della formale adesione alla definizione transattiva di cui al precedente comma 1, sono istruite dal Gestore e liquidate prioritariamente, tenuto conto delle somme già corrisposte a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.

4. Qualora i soggetti richiedenti non abbiano comunicato al Gestore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, la loro adesione alla proposta di definizione della perdita di cui al comma 1, sulla stessa perdita non sono riconosciuti ulteriori interessi.

Capo V

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONI E PROCEDIMENTI DI REVOCA E DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Controlli e revoche

1. II Gestore può effettuare i controlli e le ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

2. Qualora, a seguito dei controlli ovvero delle ispezioni dovessero risultare l'insussistenza dei requisiti prescritti per l'ottenimento della garanzia o dichiarazioni e documentazioni irregolari o non veritiere e/o non sanabili, il Gestore avvia i procedimenti di revoca e/o inefficacia delle garanzie concesse secondo la procedura di cui all'art. 15. L'agevolazione è revocata in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento di concessione ovvero nei casi in cui i soggetti beneficiari o i soggetti richiedenti abbiano disatteso gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione.

3. Il provvedimento di revoca e/o di inefficacia della garanzia per fatti imputabili al soggetto richiedente, comporta l'obbligo, da parte dello stesso, della restituzione di quanto già liquidato a titolo di acconto e di perdita finale oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Il provvedimento di revoca dell'agevolazione per fatti imputabili al soggetto beneficiario comporta il versamento, da parte di quest'ultimo, di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo indebitamente fruito.

5. Ai fini del recupero di detti importi si provvede con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 15.

Procedimento di revoca e inefficacia della garanzia

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca e/o inefficacia della garanzia del Fondo, il Gestore comunica l'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero con idonee modalità di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Ai fini della prova della tempestività dell'invio, fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, la revoca e/o l'inefficacia della garanzia, ovvero adotta il provvedimento di archiviazione. In entrambi i casi, il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

Art. 16.

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

1. Ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie già concesse dal Fondo alla data di pubblicazione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, di cui agli articoli 10, 12 e 15, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le competenze deliberative sul Fondo del Comitato Agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica e successivi atti integrativi, che vengono assunte dal Gestore in conformità con la previsione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 326

13A01484

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2013.

Classificazione a strada statale della nuova variante in galleria ricadente nel comune di Faver.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada

che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/11/742436/19.5.6/169/AF/ml del 19 dicembre 2011, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della s.s. 612 «della Val di Cembra», della nuova variante n galleria di Faver, che si estende dal Km 15,555 al Km 16,956, e contestuale declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso dal Km 15,555 al Km 15,820 e a strada comunale del tratto sotteso dal Km 15,820 al Km 16,956;

Visto il voto n. 19/12 reso nell'adunanza del 19 luglio 2012, con il quale il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - V^ Sezione - ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale s.s. 612 «della Val di Cembra» e contestuale declassificazione del tratto di s.s. 612 sotteso.

Decreta:

Art. 1.

La nuova variante in galleria ricadente nel comune di Faver, di lunghezza pari a Km 1,491, che sottende il tratto esistente di s.s. 612 «della Val di Cembra» dal Km 15,555 al Km 16,956, è classificata strada statale.

Art. 2.

Il tratto esistente di s.s. 612 dal Km 15,555 al Km 15,820 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada provinciale mentre il tratto di s.s. 612 dal Km 15,820 al Km 16,956 è declassificato a strada comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

13A01454

DECRETO 10 gennaio 2013.

Classificazione a strada statale della nuova circonvallazione di Bressanone - Varna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto n. 12/00314 del 1° dicembre 2011, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce:

1) che la nuova circonvallazione di Bressanone - Varna, che si estende dal Km 477,350 della s.s. 12 «dell'Abetone e del Brennero» per una estensione di Km 2,840 fino ad arrivare al Km 480,190 sarà classificata come nuovo tracciato della strada statale s.s. 12 «dell'Abetone e del Brennero», e che il relativo tratto sotteso, dal Km 480,230 al Km 480,640, della lunghezza di Km 0,410 sarà declassificato a strada comunale, e che verrà consegnato al Comune di Varna;

2) che il nuovo tratto stradale di lunghezza di Km 0,587 che si estende dal Km 480,190 della s.s. 12 alla rotatoria di incrocio tra il caposaldo di inizio della s.s. 49 (km 0,000) e la vecchia s.s. 12 al km 480,640, sarà classificato come s.s. 12 Racc.;

Vista la nota n. 12.7/23.02.01/tp del 6 dicembre 2011, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto:

1) la classificazione a strada statale della nuova circonvallazione di Bressanone - Varna della s.s. 12, senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;

2) la classificazione a s.s. 12 Racc. del nuovo tratto di strada realizzato tra la nuova e la vecchia s.s. 12;

Visto il voto n. 17/12 reso nell'adunanza del 19 luglio 2012, con il quale il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - V^ Sezione - ha espresso parere favorevole sull'istanza di classificazione della circonvallazione di Bressanone - Varna e del nuovo raccordo s.s. 12 Racc.;

Decreta:

Art. 1.

La nuova circonvallazione di Bressanone - Varna, ricadente nei Comuni di Bressanone e Varna, che si estende dal Km 477,350 al Km 480,190, di lunghezza pari a Km 2,840, che sottende il tratto esistente di s.s. 12 «dell'Abetone e del Brennero» dal Km 477,350 al Km 480,640, è classificata strada statale.

Art. 2.

Il tratto della s.s. 12 dal Km 480,230 al Km 480,640, sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada comunale.

Art. 3.

Il nuovo tratto di strada di lunghezza di Km 0,587 che si estende dal Km 480,190 della s.s. 12 alla rotatoria di incrocio tra il caposaldo di inizio della s.s. 49 (km 0,000) e la vecchia s.s. 12 al Km 480,640, è classificato strada statale con la denominazione di s.s. 12 Racc.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

13A01455

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2012.

Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo presso AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private, mediante erogazioni liberali e donazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle erogazioni liberali;

Visto l'art. 14 del decreto- legge del 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2005, n. 80, avuto riguardo alle erogazioni liberali in denaro o in natura;

Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Vista la legge del 25 giugno 2003 n. 155 recante "disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale";

Considerato che in Italia una significativa percentuale di persone vivono in condizioni di povertà e non riescono ad avere accesso beni e servizi essenziali;

Considerato che è un dovere etico e morale delle istituzioni quello di incoraggiare, facilitare e sostenere la riduzione degli sprechi e il recupero delle derrate alimentari;

Ravvisata l'urgenza di sostenere i più deboli e-bisognosi, contrastare la povertà ed il disagio sociale, anche attraverso il recupero e la distribuzione di derrate alimentari;

Considerato che sul territorio nazionale operano da tempo Organizzazioni caritatevoli che distribuiscono ai soggetti-bisognosi derrate alimentari recuperate, donate dagli operatori della filiera agroalimentare e provenienti da programmi comunitari, contribuendo in maniera significativa al sostentamento delle persone indigenti;

Considerato che grazie al coinvolgimento e alla sensibilizzazione degli operatori della filiera agroalimentare, si ritiene possibile incrementare la disponibilità di derrate alimentari da distribuire agli indigenti attraverso le Organizzazioni caritatevoli;

Ritenuto necessario rafforzare le azioni e gli interventi volti alla donazione, al recupero e alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

Considerata la necessità di definire modalità e strumenti per la corretta e tempestiva applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione venga adottato annualmente un programma per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. Fondo: il "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

2. Derrate alimentari: le derrate alimentari destinate agli indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli;

3. Erogazioni liberali: le donazioni ovvero le liberalità, comunque denominate, in denaro e in natura, incluse quelle aventi ad oggetto derrate alimentari ed erogazioni gratuite di servizi;

4. Organizzazioni caritatevoli: soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di Enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;

5. Operatori della filiera agroalimentare: i soggetti economici che operano nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari;

6. Donatore: chiunque effettui donazioni, legati, erogazioni liberali;

7. Tavolo: il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del presente decreto;

8. Sistema informativo: il sistema informativo di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia, incrementando i volumi e le tipologie di derrate alimentari già oggi rese disponibili per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli, senza interferire nei rapporti diretti, esistenti e futuri, tra i donatori e tutte le Organizzazioni caritatevoli relativamente al recupero ed alla distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) vengono definite le modalità per la gestione del "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) vengono individuati indirizzi e strumenti per favorire ed incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti, di cui al comma 3, dell'art. 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

c) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento tra Istituzioni, Organizzazioni caritatevoli e operatori della filiera agroalimentare;

d) viene istituito un sistema informativo a supporto delle finalità del presente decreto;

e) viene istituito un sistema di riconoscimento per i soggetti donatori.

Art. 3.

Gestione del Fondo ed erogazioni liberali in denaro

1. Il Fondo può essere alimentato da risorse finanziarie pubbliche, nazionali e comunitarie, ovvero da erogazioni liberali di denaro da parte di soggetti privati.

2. Le risorse finanziarie del Fondo vengono gestite da AGEA, attraverso propri provvedimenti e nei limiti della disponibilità del Fondo stesso, sulla base di atti di indiriz-

zo emanati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito il parere del Tavolo, con le seguenti priorità:

a) acquisto di derrate alimentari, al fine di incrementare le quantità di prodotti da distribuire agli indigenti e con l'obiettivo di equilibrarne l'apporto nutrizionale, secondo le modalità previste dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;

b) copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari, di cui al comma *a)* e di cui all'art. 4 del presente decreto;

c) rimborso dei costi dei servizi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;

d) copertura dei costi per la realizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle iniziative a favore degli indigenti, oggetto del presente decreto.

Art. 4.

Erogazioni liberali di derrate alimentari

1. Gli operatori della filiera agroalimentare, per le finalità del presente decreto, possono destinare derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, per la distribuzione agli indigenti; tali derrate, unitamente a quelle eventualmente acquistate con il Fondo di cui all'art. 2, sono destinate agli indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli.

2. Le derrate alimentari destinate agli indigenti devono essere rispondenti alle norme igienico sanitarie ed ai requisiti di conservabilità vigenti. I soggetti donatori garantiscono in proprio e in maniera diretta il rispetto di tali norme e requisiti, relativamente alle derrate alimentari oggetto di donazione.

3. Le derrate alimentari donate dagli operatori della filiera agroalimentare sono messe direttamente a disposizione delle Organizzazioni caritatevoli, secondo criteri e modalità stabilite da AGEA, anche tenendo in considerazione le necessità delle Organizzazioni caritatevoli, sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo.

4. Tutte le erogazioni liberali di cui al presente Decreto sono tracciate nel sistema informativo di cui all'art. 8.

Art. 5.

Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi

1. Chiunque può donare beni strumentali e servizi, funzionali alle esigenze del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti ed alle finalità del presente Decreto, fatte salve le disposizioni dell'art. 774 C.C. e seguenti.

2. I beni ed i servizi di cui al precedente comma sono messi a disposizione delle Organizzazioni caritatevoli dai donatori, secondo criteri e modalità stabilite da AGEA, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito il Tavolo.

3. Le Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi sono finalizzate, in via non esclusiva, a:

a) confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari;

b) trasporto delle derrate alimentari;

c) trasformazione di materie prime per la produzione di derrate alimentari;

d) preparazione di pasti pronti destinati agli indigenti;

e) promozione e divulgazione delle azioni realizzate in favore degli indigenti, di cui al presente decreto.

Art. 6.

Programma annuale di distribuzione

1. Il Programma annuale di distribuzione, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è predisposto da AGEA, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, delle derrate alimentari e dei beni strumentali e servizi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo aver sentito il Tavolo ed in considerazione delle necessità espresse dalle Organizzazioni caritatevoli.

2. Il Programma annuale di distribuzione è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Art. 7.

Tavolo permanente di coordinamento

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Tavolo permanente di coordinamento, il cui obiettivo è quello di promuovere iniziative volte ad incentivare attività coerenti con le finalità del presente decreto.

2. L'obiettivo del Tavolo è perseguito attraverso:

a) a formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché agli specifici strumenti previsti dal presente decreto;

b) la formulazione di proposte, per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di eccedenze alimentari e per la promozione e conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali;

c) la formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi.

3. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo.

4. Le determinazioni del Tavolo sono rese pubbliche e formano oggetto di una apposita relazione annuale sulle attività del Tavolo stesso.

5. Il Tavolo permanente di coordinamento è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;

b) un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) un rappresentante di ogni Organizzazione caritatevole;

f) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare;

g) un rappresentante designato dalla distribuzione organizzata;

h) un rappresentante designato dalla ristorazione organizzata;

i) un rappresentate designato delle Regioni e Province autonome;

j) un rappresentante dell'ANCI.

6. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Sistema informativo

1. Al fine di facilitare la gestione delle erogazioni liberali è istituto, presso AGEA, un Sistema informativo finalizzato a favorire lo scambio delle informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto.

2. Il Tavolo definisce la tipologia dei dati che devono essere gestiti dal sistema informativo, i flussi e le modalità di scambio delle singole informazioni.

Art. 9.

Sistema di riconoscimento per i soggetti donatori

1. Secondo le regole ed i requisiti stabiliti dal Tavolo, ai donatori che, ai sensi del presente decreto, concedono erogazioni liberali in denaro, derrate alimentari, beni strumentali o servizi viene concessa la possibilità di utilizzo di uno specifico logo.

2. Il logo e il relativo regolamento d'uso sono definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Tavolo, con apposito atto.

Art. 10.

Relazione annuale sulle attività svolte

1. AGEA predispone annualmente e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del presente decreto, corredata da una rendicontazione delle risorse gestite.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1 foglio n. 387

13A01488

DECRETO 6 febbraio 2013.

Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano e Sovana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana con sede legale in Pitigliano, via Ugolini, n. 83 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana;

Considerato che le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità di voto dei consorziati sono stabilite con regolamento interno, secondo quanto previsto dal suddetto statuto;

Verificata la rappresentatività del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. n. S29/2013/1492/T del 28 gennaio 2013;

Considerato che il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 per le citate denominazioni, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano e Sovana;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana con sede legale in Pitigliano, via Ugolini, n. 83, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali

in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Bianco di Pitigliano e Sovana.

Art. 3.

1. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana è tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che definisce le modalità relative di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Bianco di Pitigliano e Sovana, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01410

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Cooperativa Del Cedro», in Grisolia.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 9 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Società Cooperativa Del Cedro» con sede in Grisolia (Cosenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Leonasi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore avv. Giovanni Leonasi, del 12 dicembre 2012, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Camillo Naborre nato Potenza il 21 luglio 1962, con studio in Via E. Gianturco - 85020 Pescopagano (Potenza), è nominato commissario liquidatore della società «Società Cooperativa Del Cedro» con sede in Grisolia (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente D.D. 9 novembre 2011, in sostituzione dell'avv. Giovanni Leonasi.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A01458

DECRETO 29 gennaio 2013.

Autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di euro 0,85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la suddetta serie di carte valori postali, denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 3797 del 17 gennaio 2013;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di € 0,85.

I francobolli sono stampati a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre più inchiostro di sicurezza, e precisamente -verde bandiera, rosso bandiera e giallo arancio, inchiostro di sicurezza giallo arancio metallizzato; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro. Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore, di ciascun foglio, è riportata la rispettiva scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 42,50».

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane

nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la dicitura POSTE ITALIANE. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A01450

DECRETO 29 gennaio 2013.

Autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di euro 1,90.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la suddetta serie di carte valori postali, denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 3790 del 17 gennaio 2013;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di € 1,90.

I francobolli sono stampati a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente -verde bandiera, rosso bandiera e inchiostro di sicurezza verde smeraldo metallizzato; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro. Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare

di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore, di ciascun foglio, è riportata la rispettiva scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 95,00».

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la dicitura POSTE ITALIANE. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 1,90».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A01451

DECRETO 29 gennaio 2013.

Autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di euro 3,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la suddetta serie di carte valori postali, denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 3793 del 17 gennaio 2013;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di nuovi francobolli di «Posta Italiana», nel valore di € 3,60.

I francobolli sono stampati a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; formato tracciatura: mm

48 × 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre più inchiostro di sicurezza, e precisamente -verde bandiera, rosso bandiera, terra di siena e inchiostro di sicurezza rosso porpora metallizzato; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro. Ciascun foglio, di formato cm. 30 × 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore, di ciascun foglio, è riportata la rispettiva scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 180,00».

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la dicitura POSTE ITALIANE. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 3,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A01452

DECRETO 29 gennaio 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo del Club Alpino Italiano, nel 150º anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 6 dicembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 4190 del 18 gennaio 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo celebrativo del Club Alpino Italiano, nel 150° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta riproduce un manifesto d'epoca del Club Alpino Italiano dove un alpinista osserva un paesaggio attraverso un cannocchiale; in alto è riprodotto lo stemma del CAI. Completano il francobollo la leggenda «150° CLUB ALPINO ITALIANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim *per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A01453

DECRETO 30 gennaio 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 672 società cooperative aventi sede nella regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il d.Lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 21 dicembre 2012 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 672 società cooperative aventi sede nella regione Calabria e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale	
1	CS	111015	19/02/1996	25/08/1989		ACHERUNTIA GAS SOC. COOPERATIVA A R. L.	ACRI	CS	'01661280782	'
2	CS	173546	15/04/2003	03/11/2003	2004	AGENZIA CONCA DEL RE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI	CS	'02557380785	'
3	CS	163628	05/07/2001	04/02/2001	2005	AGR.IND.LAVORO SOC.COOP.A R.L	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02410860783	'
4	CS	186879	17/01/2006	16/12/2005		AGRI SUD - SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02743960789	'
5	CS	148815	05/06/1998	04/08/1998	2001	AGRI.FE. 98 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARPANZANO	CS	'02193690787	'
6	CS	187722	03/07/2006	02/11/2006		AGRICOLA BOSCHIVA - SOC.COOP. A R.L.	ACRI	CS	'02758040782	'
7	CS	188360	04/03/2006	13/03/2006	2006	AGRICOLTURA DI TEDESCO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02766010785	'
8	CS	169933	27/06/2002	06/11/2002		AGRISAN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACRI	CS	'02506740782	'
9	CS	160865	11/02/2000	08/07/2000	2006	AGRISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSSANO	CS	'02366270789	'
10	CS	161622	28/12/2000	10/09/2000	2003	AGRO GRECIA SOC. COOP. A R. L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02367930787	'
11	CS	145630	09/02/1997	23/04/1997		AGROSIBARI SOC.COOP.A R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02127970784	'
12	CS	163630	05/07/2001	04/09/2001	2005	AGROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02412540789	'
13	CS	180935	13/10/2004	28/09/2004	2006	AGRUMEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02662500780	'
14	CS	170097	07/10/2002	15/06/2002		ALLSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	FUSCALDO	CS	'02507680789	'
15	CS	179310	14/06/2004	27/04/2004		ALTO JONIO SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	'02638020780	'
16	CS	161577	18/12/2000	21/11/2000	2003	ANTICA ARTE MANGONESE P.S.C. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	MANGONE	CS	'02379720788	'
17	CS	170953	26/09/2002	28/08/2002	2006	ARANCIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02517030785	'
18	CS	175599	24/10/2003	15/10/2003	2006	ARANCLEM SOC.COOP.A R.L	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02591060781	'
19	CS	162343	22/02/2001	19/01/2001	2005	ARCAVACATA 2001 SOC.COOP.VA A R.L.	RENDE	CS	'02393340787	'
20	CS	184571	22/06/2005	26/05/2005	2005	ARCHI PULISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	'02711580783	'
21	CS	124295	19/02/1996	27/11/1993		ARMONIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CLETO	CS	'01916320789	'
22	CS	191456	23/11/2006	11/06/2006		ART MEDIA AGENZIA RADIO TELEVISIVA E MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	RENDE	CS	'02809100783	'
23	CS	125177	19/02/1996	05/02/1994	2003	ASMIDAA VALLE DEL SAVUTO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	PARENTI	CS	'01951560786	'
24	CS	159205	20/06/2000	05/02/2000		B.F.G.L. S.R.L. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SCALEA	CS	'02337750786	'
25	CS	173579	04/11/2003	04/09/2003		BARAKA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE	CS	'02561830783	'
26	CS	169514	31/05/2002	05/08/2002	2002	BERTUCCIO SOCIETA' COOPERATIVA	CELICO	CS	'02501600783	'
27	CS	95034	19/02/1996	16/02/1985	2005	C.O.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SCIGLIANO	CS	'01339020784	'
28	CS	173330	26/03/2003	03/07/2003		CALABRAMIANTO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COSENZA	CS	'02554680781	'
29	CS	175063	09/03/2003	08/04/2003		CALABRESE SOC. COOP.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02580470785	'
30	CS	155193	26/08/1999	14/07/1999	2001	CALABRIA SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACRI	CS	'02276590789	'
31	CS	157219	18/02/2000	30/12/1999		CALAIDI SERVIZI 2000 - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	BELVEDERE MARITTIMO	CS	'02315990784	'
32	CS	131406	09/03/1996	18/04/1996		CAMPUS ORGANIZZAZIONE TRA PRODUTTORI AGRUMARI ED ORTOFRUTTICOLI SOC. COOP. A R.L.	VILLAPIANA	CS	'02069040786	'
33	CS	160353	22/09/2000	28/04/2000	2003	CAPANO COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROTA GRECA	CS	'02356010781	'
34	CS	180175	08/03/2004	17/07/2004	2004	CARIAD - RISTORATORI PER PASSIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	'02652490786	'

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
35	CS	167928	14/03/2002	02/07/2002		CARRARA SERVICE SOC. COOP. A R. L.	ROSSANO	CS	'02481730782 '
36	CS	176431	31/12/2003	12/04/2003	2005	CASALI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CS	'02603480787 '
37	CS	150186	21/08/1998	07/06/1998	2003	CASSANO CALCIO A 5 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02211460783 '
38	CS	93019	19/02/1996	06/05/1984		CEDROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	'01286820780 '
39	CS	143052	21/03/1997	27/01/1997	2003	CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI COOP.SOCIALE A.R.L.	CETRARO	CS	'02108510781 '
40	CS	152903	23/03/1999	13/02/1999	2001	CENTRO SERVIZIO ARREDAMENTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CETRARO	CS	'02251490781 '
41	CS	165672	25/09/2001	22/08/2001	2006	CHIME. SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02444510784 '
42	CS	181536	22/11/2004	28/10/2004	2006	CINQUE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA	CARIATI	CS	'02668890789 '
43	CS	145505	08/11/1997	14/05/1997	2006	CIRELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DIAMANTE	CS	'02135510788 '
44	CS	186613	21/12/2005	12/05/2005		CIROS SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02741330787 '
45	CS	170300	18/07/2002	25/06/2002		CLIP IMPRESA DI PULIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSSANO	CS	'02511110781 '
46	CS	168351	27/03/2002	03/08/2002	2003	CO - TRANS SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CS	'02487490787 '
47	CS	117125	19/02/1996	07/11/1991	2003	CO.SE.VA . - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A AR.L.	BUONVICINO	CS	'01772190789 '
48	CS	174525	07/03/2003	15/05/2003		CONSORZIO BIOLAND SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02568880781 '
49	CS	154301	22/06/1999	23/04/1999	2003	CONT@TTO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTROVILLARI	CS	'02267000780 '
50	CS	155793	22/10/1999	08/10/1999	2001	CONTESSA SOC. COOP. A R.L.	ACRI	CS	'02289370781 '
51	CS	69324	19/02/1996	21/05/1979		COOP. LA TERRA A CHI LAVORA A R.L.	PEDACE	CS	'98001230782 '
52	CS	153102	04/01/1999	03/09/1999	2005	COOP. MUSSANO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CASTROLIBERO	CS	'02254740786 '
53	CS	60354	19/02/1996	28/09/1974	2003	COOP. PRAIA *MAESTRANZE MARLANE	PRAIA A MARE	CS	'00360410781 '
54	CS	68303	19/02/1996	08/09/1978	2005	COOP. SIBARI PRODUTTORI AGRICOLI - CS IPA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'00443200787 '
55	CS	72843	19/02/1996	09/02/1976	2001	COOP.EDILIZIA SAN FRANCESCO A R.L.	COSENZA	CS	'98000630784 '
56	CS	99247	19/02/1996	04/04/1986	2006	COOP.S.R.L. SERIT.	TREBISACCE	CS	'01439760784 '
57	CS	103187	19/02/1996	22/04/1987		COOPERATIVA AGRICOLA CORIGLIANESE SOC.COOP.S.R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'01523380788 '
58	CS	161165	23/11/2000	10/02/2000	2003	COOPERATIVA AGRICOLA LA STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA BILITA' LIMITATA	ACRI	CS	'02365400783 '
59	CS	131066	18/07/1996	20/11/1995	2001	COOPERATIVA CONSUMATORI MONTEGIORDANO SOC. COOP.A R.L.	MONTEGIORDANO	CS	'02070950783 '
60	CS	189097	16/05/2006	04/04/2006	2006	COOPERATIVA G.P.	CROSIA	CS	'02772960783 '
61	CS	164474	21/06/2001	24/05/2001	2001	COOPERATIVA IL SORRISO A R.L.	CASTROVILLARI	CS	'02430400784 '
62	CS	182161	13/01/2005	13/12/2004		COOPERATIVA INTERMEDIAZIONI E SERVIZI LAUREATI CALABRESI SOCIETA'	RENDE	CS	'02680050784 '
63	CS	170566	08/12/2002	29/07/2002	2004	COOPERATIVA SAN FRANCESCO DI PAOLA SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02513870788 '
64	CS	161269	21/11/2000	08/09/2000		COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'ARCOBALENO - ONLUS	BISIGNANO	CS	'02356470787 '
65	CS	170233	26/07/2002	22/05/2002		COOPERATIVA SOCIALE COOPERCOSENZA 2002 A R.L.	COSENZA	CS	'02510130780 '
66	CS	179713	29/06/2004	06/08/2004	2006	COOPERATIVA SOCIALE JONICA SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE	CS	'02646930780 '
67	CS	91733	19/02/1996	02/01/1984	2001	COOPERATIVA VOLTA DEL FORNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'01268240783 '
68	CS	82436	19/02/1996	31/12/1981	2003	COSENZA CORSE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CS	'00953130788 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
69	CS	178134	04/07/2004	01/09/2004	2004	COZZOLINO E C. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02609920786
70	CS	163538	05/07/2001	29/03/2001	2003	CROSIA 5 STELLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROSIA	CS	'02411760784
71	CS	20716	19/02/1996	05/03/1950	2006	CURATOLO JOSELLI SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'84001050784
72	CS	170465	31/07/2002	23/07/2002		D.V. SERVICE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CASTROLIBERO	CS	'02513120788
73	CS	168331	18/03/2002	22/02/2002		DIESSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSSANO	CS	'02483630782
74	CS	130882	06/04/1996	14/11/1995	2004	DON MILANI SOCIETA' COOPERATIVA	LUNGRO	CS	'02053730780
75	CS	179198	27/05/2004	28/04/2004		E.V. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRAIA A MARE	CS	'02639250782
76	CS	147557	19/02/1998	25/11/1997	2001	ECO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MORANO CALABRO	CS	'02162760785
77	CS	182747	18/02/2005	31/01/2005		EDIL CORSARO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02688420781
78	CS	167438	02/07/2002	17/01/2002	2004	EDIL NUOVO MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02474160781
79	CS	166008	16/10/2001	08/07/1997		EDILCALABRIA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSSANO	CS	'02448400784
80	CS	141513	03/07/1997	13/01/1997	2001	EURIALO E NISO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROSIA	CS	'02111390783
81	CS	166466	19/11/2001	11/09/2001	2006	EURO CAVI SOCIETA' COOPERATIVA	LUZZI	CS	'02457370787
82	CS	169985	23/07/2002	06/06/2002	2005	EURO FRONTIERE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02507070783
83	CS	161578	23/01/2001	11/07/2000	2006	EURO SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ROSSANO	CS	'02380290789
84	CS	185699	10/07/2005	14/09/2005		EUROAGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02727930782
85	CS	142160	03/07/1997	28/11/1996	2001	EUROFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02097060780
86	CS	166027	16/10/2001	20/09/2001	2006	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02448340782
87	CS	188303	29/03/2006	03/02/2006		EUROSIBARI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02763240781
88	CS	175628	27/10/2003	25/09/2003	2003	F.LLI DONNICI & C. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOCCHIGLIERO	CS	'02588320784
89	CS	171251	15/10/2002	25/09/2002		FABIS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACRI	CS	'02522000781
90	CS	173238	18/03/2003	21/02/2003		FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	DIAMANTE	CS	'02556640783
91	CS	156095	11/10/1999	10/04/1999	2001	FUTURO ANTICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FUSCALDO	CS	'02293610784
92	CS	180855	10/11/2004	22/09/2004	2006	G.F. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02661390787
93	CS	173262	26/03/2003	03/04/2003		GALATEA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARCO ARGENTANO	CS	'02552870780
94	CS	177869	25/03/2004	03/05/2004	2006	GENERALCOOP SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02625570789
95	CS	146438	14/11/1997	10/07/1997	2004	GERGERI 1 SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	COSENZA	CS	'02155050780
96	CS	171257	16/10/2002	26/09/2002		GI. & GI. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02521160784
97	CS	175520	14/10/2003	17/09/2003	2005	GIULIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CS	'02585410786
98	CS	173459	04/07/2003	03/10/2003	2005	GIUNBO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BISIGNANO	CS	'02556260780
99	CS	179743	05/11/2006	31/05/2004		GREEN GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTROVILLARI	CS	'02642030783
100	CS	161169	21/11/2000	26/09/2000	2004	HOLIDAY SPIAGGIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRISOLIA	CS	'02374130785
101	CS	177632	03/11/2004	23/02/2004		HORUS SOCIETA' COOPERATIVA	RENDE	CS	'02622650782
102	CS	150437	22/09/1998	08/10/1998	2001	IDEA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRISOLIA	CS	'02214780781

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
103	CS	166509	27/11/2001	11/02/2001		IL CIELO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COSENZA	CS	'98046780783
104	CS	166837	21/12/2001	18/12/2001		IL GIRASOLE DI DE LUCA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTALTO UFFUGO	CS	'02467210783
105	CS	180697	23/09/2004	09/08/2004	2005	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02659060780
106	CS	160335	26/09/2000	23/08/2000	2006	ITALIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02356120788
107	CS	109271	19/02/1996	15/04/1988		JONICA COLTURE SOC. COOP. A R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'01570000784
108	CS	181100	25/10/2004	10/11/2004	2004	JONICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02664980782
109	CS	57031	19/02/1996	10/09/1972		KOPLAS	COSENZA	CS	'00921270781
110	CS	116036	19/02/1996	02/04/1991		LA CALABRESE SOC.COOP. A.R.L.	ACRI	CS	'01747420782
111	CS	125452	19/02/1996	20/04/1994		LA FATTORIA SOC. COOP. ARL	TREBISACCE	CS	'01947080782
112	CS	134692	19/02/1996	15/05/1976	2000	LA FAVORITA SOC. COOP. A.R.L.	SAN NICOLA ARCELLA	CS	'01824220782
113	CS	100031	19/02/1996	22/07/1986	2005	LA FUNGAIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, PRODUZIONE DI FUNGHI A R. L.	ROGLIANO	CS	'99330010788
114	CS	158370	05/09/2000	14/03/2000	2006	LA GABBIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRISOLIA	CS	'02335750788
115	CS	183818	05/06/2005	04/05/2005	2005	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	'02703910782
116	CS	175723	11/03/2003	10/08/2003	2005	LA MERIDIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02589510789
117	CS	179560	18/06/2004	19/05/2004	2006	LA NUOVA ROSSANO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02643950781
118	CS	156347	15/12/1999	08/10/1999	2001	LA PINETA SOC. COOP. A R.L.	ACRI	CS	'02297490787
119	CS	175482	13/10/2003	23/09/2003		LA PRIMAVERA SOC. COOP. A R.L.	ROSSANO	CS	'02586310787
120	CS	183159	15/03/2005	17/02/2005	2006	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA	CROSIA	CS	'02692050780
121	CS	155690	15/10/1999	09/03/1999	2001	LA RACCOLTA - PICCOLA COOPERATIVA A R.L..	ROSSANO	CS	'02283220784
122	CS	166280	11/07/2001	18/10/2001	2004	LA ROSA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02453980787
123	CS	175084	09/08/2003			LA SERENA SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERTIVA A R.L.	SCALEA	CS	'01968650596
124	CS	165329	31/08/2001	24/07/2001		LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CS	'02443440785
125	CS	163183	17/04/2001	03/12/2001	2004	LA SILANA AGRIZOOTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA	CELICO	CS	'02406300786
126	CS	195979	10/10/2007	25/09/2007		LA STELLA DI CORIGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02877440780
127	CS	168326	18/03/2002	03/06/2002	2005	LA TRIBU' - SOCIETA' COOPERATIVA	RENDE	CS	'02486040781
128	CS	164432	25/06/2001	28/05/2001	2004	LA VELOCE SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02426750788
129	CS	185630	28/09/2005	15/09/2005		LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02727580785
130	CS	125956	19/02/1996	29/09/1994	2001	LA ZAGAMI SOC. COOP. ARL	CORIGLIANO CALABRO	CS	'01969060787
131	CS	155665	15/11/1999	23/07/1999		L'APOLLINARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02285330789
132	CS	161072	20/03/2001	10/03/2000	2001	LE CLEMENTINE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02368800781
133	CS	159309	28/06/2000	17/05/2000		LE GINESTRE SOC. COOP. A R. L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02343390783
134	CS	168877	19/04/2002	04/02/2002		LE SIRENE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANDATORICCIO	CS	'02492420787
135	CS	177234	20/02/2004	27/01/2004		LE TRE VIRTU' 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02615060783
136	CS	171955	12/11/2002	25/11/2002	2004	LIBELLULA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AIETA	CS	'02532230782

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
137	CS	153685	18/05/1999	03/10/1999	2006	L'OASI DEL VILLAGGIO - CENTRO PROMOZIONE TURISTICA POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA.	MORANO CALABRO	CS	'02257830782 '
138	CS	161611	15/12/2000	27/10/2000		LUNA ROSSA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	COSENZA	CS	'02380690780 '
139	CS	157108	31/01/2000	30/12/1999	2003	MAGIA VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COSENZA	CS	'00536860786 '
140	CS	124918	19/02/1996	26/01/1994	2001	MANHATTAN SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	COSENZA	CS	'01929350781 '
141	CS	173614	16/04/2003	24/04/2002		MILLENIUM SOC. COOP. A R.L.	ROGGIANO GRAVINA	CS	'03034510234 '
142	CS	172624	02/07/2003	02/03/2003	2003	MINERVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	APRIGLIANO	CS	'02545310787 '
143	CS	158899	06/01/2000	17/03/2000	2006	MORENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02334270788 '
144	CS	189697	27/06/2006	18/05/2006		NATURA TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE	CS	'02783200781 '
145	CS	177962	30/03/2004	03/10/2004		NAUSICAA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CS	'02627410786 '
146	CS	171881	12/04/2002	20/11/2002		NINEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO DI NINEA	CS	'02530410782 '
147	CS	160700	17/10/2000	13/09/2000	2004	NOVALUX SOCIETA' COOPERATIVA	ZUMPANO	CS	'02367170780 '
148	CS	111530	19/02/1996	28/01/1989	2001	NUCLEO POLLINO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	CASTROVILLARI	CS	'94001410789 '
149	CS	185356	09/06/2005	26/07/2005		NUOVA REGINA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02721770788 '
150	CS	173071	13/03/2003	02/11/2003	2004	NUOVI ORIZZONTI - SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SAN COSMO ALBANESE	CS	'02549090781 '
151	CS	177418	03/03/2004	20/01/2004		OLTRETUTTO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI.	CELICO	CS	'02620210787 '
152	CS	173648	24/04/2003	26/03/2003	2005	OMNIA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02558540783 '
153	CS	165673	25/09/2001	31/08/2001	2006	OMNIA SIBARI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02445140789 '
154	CS	95154	19/02/1996	21/12/1984	2005	ORCHESTRALE CALABRESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CS	'01331230787 '
155	CS	191195	27/10/2006	19/10/2006		ORO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02806930786 '
156	CS	173606	23/04/2003	04/01/2003	2006	P.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI E ASSISTENZA ONLUS	PAOLA	CS	'02560760783 '
157	CS	166351	11/07/2001	22/10/2001		PAGNOTTA PICCOLA SOCIETA' COOPRATIVA A R.L.	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	'02454330784 '
158	CS	127671	19/02/1996	20/01/1995	2003	PANDOSIA TRASPORTI SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CS	'01975800788 '
159	CS	184842	15/07/2005	21/06/2005		PARCO 2004 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COSENZA	CS	'02716290784 '
160	CS	160019	08/08/2000	16/06/2000	2006	PERLA DEL POLLINO SOC.COOP.	MORANO CALABRO	CS	'02346440783 '
161	CS	122030	19/02/1996	24/12/1982	2001	PESCE AZZURRO PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CS	'01885480788 '
162	CS	149159	25/05/1998	02/09/1998	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLE CRATI 2000 A R.L.	BISIGNANO	CS	'02179090788 '
163	CS	160485	10/05/2000	09/11/2000	2006	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA CONTADINA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02360030783 '
164	CS	167431	30/01/2002	01/10/2002		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDITERRANEO A R.L.	PIETRAFITTA	CS	'02472850789 '
165	CS	154921	23/07/1999	24/06/1999		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA VERDEAZZURRO	GUARDIA PIEMONTESE	CS	'02276720782 '
166	CS	158472	05/05/2000	14/03/2000	2001	QUALITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COSENZA	CS	'02336550781 '
167	CS	189715	07/07/2006	14/06/2006	2006	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02785650785 '
168	CS	164347	13/06/2001	05/08/2001	2001	RAGGIO VERDE SOC.COOP.A R.L	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02424000780 '
169	CS	170736	09/04/2002	29/08/2002		REGINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATTARICO	CS	'02516330780 '
170	CS	156383	14/12/1999	27/08/1999	2006	RIFUGIO PANTANELLI SOCIETA' COOPERATIVA	GRISOLIA	CS	'02281650784 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
171	CS	173678	28/04/2003	03/04/2003	2006	ROSSANESE 2003 SOC. COOP.	ROSSANO	CS	'02560700789 '
172	CS	112030	19/02/1996	20/10/1989	2006	RUSSO LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA	CARIATI	CS	'01694490788 '
173	CS	134263	19/02/1996	20/01/1961	2001	S. ANNA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	COSENZA	CS	'98024820783 '
174	CS	170531	09/02/2002	19/07/2002		S. PADRE PIO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	COSENZA	CS	'02513000782 '
175	CS	164625	24/07/2001	18/05/2001	2003	S.A.P.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACRI	CS	'02426250789 '
176	CS	169974	07/01/2002	06/07/2002		S.I.C. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	SAN MARCO ARGENTANO	CS	'02506350780 '
177	CS	113591	19/02/1996	17/10/1990	2006	S.I.L.V.A. - SOCIETA' COOPERATIVA	MORANO CALABRO	CS	'01728070788 '
178	CS	167779	18/02/2002	21/09/2001		SAGES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACRI	CS	'02450210782 '
179	CS	183936	05/10/2005	04/12/2005	2006	SAN DANIELE - SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02702910783 '
180	CS	169047	30/04/2002	17/04/2002		SAN FRANCESCO 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02495900785 '
181	CS	160863	24/10/2000	10/03/2000		SAN FRANCESCO CONTADINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02368000788 '
182	CS	166273	16/11/2001	10/04/2001	2004	SAN FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DIPIGNANO	CS	'02455140786 '
183	CS	161073	17/11/2000	08/08/2000	2001	SAN FRANCESCO SOC. COOP. A R. L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02366510788 '
184	CS	174333	18/06/2003	29/05/2003		SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASTROLIBERO	CS	'02571640784 '
185	CS	183554	04/12/2005	03/07/2005		SAN MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02696170782 '
186	CS	175523	14/10/2003	19/09/2003	2006	SAN MAURO SOC.COOP.A R.L	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02587040789 '
187	CS	190723	25/09/2006	09/08/2006		SAN NAURO SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02797600786 '
188	CS	177675	15/03/2004	20/02/2004		SAN NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI.	MENDICINO	CS	'02625470782 '
189	CS	174619	23/07/2003	07/07/2003	2006	SAN PIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02577320787 '
190	CS	187286	02/10/2006	13/01/2006		SAN PIO - SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02750270783 '
191	CS	187076	30/01/2006	14/01/2006	2006	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02749600785 '
192	CS	155767	15/11/1999	20/08/1999	2001	SAN VINCENZO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02280390788 '
193	CS	163398	23/04/2001	03/08/2001		SANGINETO 2001 - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	SANGINETO	CS	'02407070784 '
194	CS	175751	11/06/2003	10/09/2003	2003	SANTA CHIARA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02590550782 '
195	CS	182934	03/01/2005	31/01/2005	2005	SANTA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO	CS	'02689110787 '
196	CS	190086	24/07/2006	20/06/2006		SCAFIR SOCIETA' COOPERATIVA	ACRI	CS	'02788690788 '
197	CS	180759	30/09/2004	21/09/2004	2006	SERIAL RUFFO SOCIETA' COOPERATIVA	PIETRAPAOLA	CS	'02661110789 '
198	CS	117157	19/02/1996	06/06/1990	2001	SOC. COOP. A R.L. TEAM 90	MONGRASSANO	CS	'01693470781 '
199	CS	128303	19/02/1996	30/03/1995	2001	SOC. COOP. EDILIZIA ECOCASA A RL	COSENZA	CS	'02000810784 '
200	CS	158905	06/05/2000	28/03/2000		SOC. PICCOLA COOP. A R.L. SANT'ANNA.	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	'02332120787 '
201	CS	111650	19/02/1996	13/03/1990	2001	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA EFREM VALLE DEL LAO	PAPASIDERO	CS	'01690770787 '
202	CS	111882	19/02/1996	24/04/1990		SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO LE.NI. METANO A R.L.	BISIGNANO	CS	'01697430781 '
203	CS	113637	19/02/1996	30/10/1990	2003	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI CITTA' VERDE A R.L.	ACRI	CS	'01719810788 '
204	CS	164790	19/07/2001	13/06/2001	2006	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. NUOVA VILLA VECCHIA	COSENZA	CS	'02431930789 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
205	CS	96982	19/02/1996	18/06/1985	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESP. LIM. INSIEME	ACRI	CS	'01367540786
206	CS	162600	21/02/2001	31/01/2001	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA SOLIDALE BISIGNANESE A R.L.	BISIGNANO	CS	'02393760786
207	CS	155643	10/11/1999	23/07/1999	2002	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MILLENNIUM	LUZZI	CS	'02277550782
208	CS	166642	12/10/2001	11/12/2001		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO A R.L.	PATERNO CALABRO	CS	'02459570780
209	CS	181207	11/02/2004	10/11/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA TIRRENA	ROSSANO	CS	'02665230781
210	CS	181799	13/12/2004	11/10/2004	2005	SOLIDARIETA' AMICIZIA LAVORO, CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIV	APRIGLIANO	CS	'02673020786
211	CS	170655	09/03/2002	08/09/2002		SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	COSENZA	CS	'02515740781
212	CS	129623	19/02/1996	09/04/1995	2006	SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARCO ARGENTANO	CS	'02035520788
213	CS	140767	20/02/1997	19/09/1996	2001	SPERANZA SRL SOC. COOP. A R.L.	ROGGIANO GRAVINA	CS	'02111760787
214	CS	149063	20/05/1998	13/11/1997	2006	SPIGA D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	COSENZA	CS	'02180270783
215	CS	143867	17/04/1997	03/05/1997	2001	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	'02118710785
216	CS	156859	02/10/2000	23/09/1999	2005	TAIGETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ROSSANO	CS	'97008050789
217	CS	132019	24/09/1996	07/10/1996	2001	TELSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CASTROVILLARI	CS	'02079490781
218	CS	184909	20/07/2005	24/06/2005		TERRA E LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	RENDE	CS	'02716690785
219	CS	169785	20/06/2002	06/11/2002	2006	TERRA NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02506160783
220	CS	177342	27/02/2004	26/07/1999		TERZO MILLENNIO PICCOLA SOC.COOP.A R.L	SCALEA	CS	'05813561007
221	CS	191827	15/12/2006	30/11/2006		TOSANGANA SOCIETA' COOPERATIVA	SANTO STEFANO DI ROGLIAN	CS	'02814080780
222	CS	167496	02/04/2002	22/01/2002		TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI	CS	'02476210782
223	CS	181747	12/09/2004	11/08/2004	2005	TRE G E NI SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	'02672410780
224	CS	155590	15/11/1999	22/07/1999		U.P.A.S. SOC. COOP. A R. L.	CASSANO ALLO IONIO	CS	'02280410784
225	CS	187996	17/03/2006	28/09/2005		VALLE DELL'ESARO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	'02735720787
226	CS	128055	19/02/1996	28/03/1995	2005	VITA SERENA - COOPERATIVA SOCIALE	CARIATI	CS	'02010380786
227	CS	161271	12/06/2000	28/07/2000	2003	VIVERE IL MARE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	SAN LUCIDO	CS	'02353610781
228	CZ	172365	30/04/2004	04/07/2004	2004	A.R.G.O. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CATANZARO	CZ	'97045260797
229	CZ	161315	05/09/2000	15/03/2000		AG.E.A. CZ S.C.A.R.L. - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI CATANZARO S.C.A.R.L.	CROPANI	CZ	'02324130794
230	CZ	148365	19/02/1996	03/09/1995	2001	AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	ZAGARISE	CZ	'02000850798
231	CZ	150104	29/11/1996	26/01/1996	2005	ALZAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAMEZIA TERME	CZ	'02049810795
232	CZ	166037	17/01/2002	14/12/1984	2004	ANNI VERDI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAMEZIA TERME	CZ	'01160360853
233	CZ	174546	31/03/2005	17/03/2005		ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	'02706870793
234	CZ	149071	19/02/1996	07/07/1995		AZETA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SELLIA MARINA	CZ	'02019400791
235	CZ	163958	03/08/2001	18/11/2000		BLU SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAMEZIA TERME	CZ	'02404420792
236	CZ	143402	19/02/1996	25/10/1991	2004	C.A.R.E.A. CALABRIA SOCIETA' CONSORZIO ARTIGIANI E PCCOLE IMPRESE- SOC. COOP.	LAMEZIA TERME	CZ	'01819290790
237	CZ	162630	25/09/2000	07/07/2000	2001	CALABRIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	CATANZARO	CZ	'02353580794
238	CZ	165819	25/10/2001	08/03/2001	2001	CALABRIA CHE LAVORA, SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	LAMEZIA TERME	CZ	'02450230798

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
239	CZ	149827	18/04/1996	01/09/1996	2004	CIRICILLA SOC. COOP. A R.L.	TAVERNA	CZ	'02040580793 '
240	CZ	158400	27/04/1999	26/02/1999	2004	COMPAGNIA MEDITERRANEA SERVIZI LOGISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	'02226900799 '
241	CZ	165790	17/10/2001	10/03/2001	2001	COMPCART PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONFLENTI	CZ	'02458510795 '
242	CZ	177774	22/06/2006	06/08/2006	2006	CON.FFA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	BORGIA	CZ	'02793010790 '
243	CZ	119342	19/02/1996	12/12/1985		CONSERVE FALERNESI DI MENDICINO FIORELLA & C. S.N.C.	FALERNA	CZ	'01556470795 '
244	CZ	164975	20/09/2001	06/04/2001	2004	COOP. ITALICA SOC. COOP.	CATANZARO	CZ	'02439500790 '
245	CZ	164883	31/07/2001	06/06/2001	2004	COOP. VALENTINA SOC. COOP. A R.L.	SOVERATO	CZ	'02436550798 '
246	CZ	173452	19/10/2004	17/09/2004		COOP.FORTUNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SOVERIA SIMERI	CZ	'02672150790 '
247	CZ	173453	19/10/2004	17/09/2004		COOP.PARIS SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	GUARDAVALLE	CZ	'02672160799 '
248	CZ	111637	19/02/1996	20/06/1983		COOPERATIVA AGRICOLA BERTOLAMI S.R.L.	LAMEZIA TERME	CZ	'01343680797 '
249	CZ	135002	19/02/1996	06/11/1990	2003	COOPERATIVA DETTAGLIANTI CALABRESI CO.DE.CA. A R.L.	CATANZARO	CZ	'00899440796 '
250	CZ	177484	16/05/2006	28/04/2006		COOPERATIVA GARANZIA FIDI FRA IMPRESE COMMERCIALI,TURISTICHE,ARTIGIANE E PMI IN SIGLA CONFIDI D	CATANZARO	CZ	'97050820790 '
251	CZ	165783	17/10/2001	10/03/2001	2005	COOPERATIVA LAVORI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CATANZARO	CZ	'02458300791 '
252	CZ	157009	25/08/1998	06/03/1998	2004	COOPERATIVA SOVERATO SVILUPPO S.R.L.	SOVERATO	CZ	'00993080795 '
253	CZ	156862	07/10/1998	06/04/1998		FORMAZIONE EUROPA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVAA RESPONSABILIT A' LIMITATA O CON L'ACRONII	STALETTI	CZ	'02186050791 '
254	CZ	174549	31/03/2005	15/03/2005	2006	IL FOCOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	'02706430796 '
255	CZ	178540	21/11/2006	27/10/2006		LA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LAMEZIA TERME	CZ	'02812820799 '
256	CZ	172233	20/04/2004	03/05/1948		LA FERROVIARIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CATANZARO	CZ	'80003310796 '
257	CZ	151052	12/05/1996	28/05/1996	2005	LAMESAN SOC. COOP. ARL	LAMEZIA TERME	CZ	'02073850790 '
258	CZ	146308	19/02/1996	03/03/1976	2003	MERCOLEDI' SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAMEZIA TERME	CZ	'01273390797 '
259	CZ	154635	10/03/1997	20/06/1997	2006	NONSOLOMARE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOVERIA MANNELLI	CZ	'02130540798 '
260	CZ	163400	01/05/2001	31/07/2000		PADRE PIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	CATANZARO	CZ	'02384390791 '
261	CZ	175176	27/06/2005	15/06/2005		PUB ROKS BAR - SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	'02723430795 '
262	CZ	155627	29/01/1998	12/12/1997	2004	ROTUNDO GRU OLEODINAMICHE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CATANZARO	CZ	'02154180794 '
263	CZ	163326	21/02/2001	16/10/2000		SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIZZERIA	CZ	'02373140793 '
264	CZ	162106	08/01/2000	05/11/2000		SENZAFRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA	CATANZARO	CZ	'02339990794 '
265	CZ	161255	20/04/2000	30/04/1963	2003	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA LAURA	CATANZARO	CZ	'97016890796 '
266	CZ	138617	19/02/1996	07/02/1990	2004	SOCIETA' COOPERATIVA ORCHESTRALE R. LEONCAVALLO CATANZARO	CATANZARO	CZ	'00930300793 '
267	CZ	160589	02/07/2000	15/12/1999	2006	SOCIETA' COOPERATIVA POCCIA & C.	CATANZARO	CZ	'02301520793 '
268	CZ	115153	19/02/1996	10/01/1984		SOLIDARIETA', SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAMEZIA TERME	CZ	'00778980797 '
269	CZ	177121	29/03/2006	22/03/2006		TERSE SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	'02774990796 '
270	CZ	173478	21/10/2004	10/12/2004		ULIVETO & RESORT - SOCIETA' COOPERATIVA	SIMERI CRICHI	CZ	'02673080798 '
271	CZ	163174	27/11/2000	09/11/2000	2001	VALLE DEI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	'02377250796 '
272	CZ	77722	19/02/1996	10/07/1977	2003	VERDEMARINA S.R.L.	S. ANDREA APOSTOLO DELLO	CZ	'00357380799 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
273	CZ	170511	09/08/2003	14/08/2003		VITTORIOSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATED IN BREVE VITTORIOSA P.S.C. A	SELLIA MARINA	CZ	'02590610792 '
274	KR	158226	17/07/2000	04/12/2000		ACHEROPITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	UMBRIATICO	KR	'02345200790 '
275	KR	158436	22/09/2000	13/07/2000	2001	AGAPE' - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R. L.	CROTONE	KR	'02354310795 '
276	KR	159693	24/07/2001	31/05/2001	2005	AGRICOLA ZOOTECNICA S. ANNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02435320797 '
277	KR	159406	13/04/2001	23/03/2001	2001	AGRITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCA DI NETO	KR	'02415190798 '
278	KR	156800	07/02/1999	26/03/1999	2001	AGROS ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS	ROCCA DI NETO	KR	'02237380791 '
279	KR	134859	19/02/1996	18/04/1990	2002	ALBA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PETILIA POLICASTRO	KR	'00915020796 '
280	KR	161821	02/04/2003	19/12/2002	2004	ALTRI RAGAZZI SOCIETA' COOPERATIVA	COTRONEI	KR	'01893000792 '
281	KR	162075	19/03/2003	17/02/2003	2003	ANTICA ACERENTHIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	CERENZIA	KR	'02556240790 '
282	KR	158656	14/11/2000	14/09/2000		ANTICA SARTORIA LE TRE MARIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STRONGOLI	KR	'02367050792 '
283	KR	158342	31/08/2000	18/05/2000	2006	ANTICO PASTIFICIO MEDITERRANEO - SOCIETA' COOPERATIVA	STRONGOLI	KR	'02343780793 '
284	KR	133322	19/02/1996	30/10/1989		ARTIGIANSERVIZI - CROTONE - CONSORZIO SERVIZI E PROMOZIONI PER GLI ARTIGIANI - SOCIETA' COOPERAT	CROTONE	KR	'01756450795 '
285	KR	162050	14/04/2003	18/09/2002		AZIENDA AGRICOLA CARLO E PASQUALE SICILIANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CIRO'	KR	'02533120792 '
286	KR	159738	24/07/2001	19/06/2001	2001	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'02442650798 '
287	KR	161046	13/08/2002	04/09/2002		C.E.M. COSTRUZIONI ELETTRONICHE MERIDIONALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CROTONE	KR	'02501580795 '
288	KR	158190	22/06/2000	22/05/2000	2001	C.E.S.A. - COSTRUZIONI EDILI, STRADALI ED AFFINI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	'02343510794 '
289	KR	158990	02/12/2001	01/04/2001		CARACONESSA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	UMBRIATICO	KR	'02392840795 '
290	KR	161047	13/08/2002	04/09/2002		CASEARIA CROTONESE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02501570796 '
291	KR	167734	29/12/2006	12/05/2006		CHIRONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CROTONE	KR	'02820690796 '
292	KR	165170	22/03/2005	25/02/2005		CIRO' CANTINE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CIRO'	KR	'02701340792 '
293	KR	156145	02/05/1999	31/10/1997		CONFEZIONI TAYLOR SOC. COOP. A R.L.	CIRO' MARINA	KR	'02004670234 '
294	KR	159692	07/12/2001	06/06/2001	2003	COOP. LA VITTORIA SOC. COOP. A R.L.	CROTONE	KR	'02436710798 '
295	KR	147401	19/02/1996	05/10/1994	2001	COOPERATIVA AGRICOLA JONICA ISOLANA SOC.COOP. A R.L.	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'00958360794 '
296	KR	145103	19/02/1996	11/08/1993	2003	COOPERATIVA AGRICOLA SAN ANTONIO SOC. COOP. A R.L.	STRONGOLI	KR	'01936250792 '
297	KR	159334	17/04/2001	14/03/2001	2004	COOPERATIVA ALTAFORMAZIONE EUROPEA - SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02412600799 '
298	KR	110476	19/02/1996	17/03/1983		COSAF - COSTRUZIONI E AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONEE LAVORO S.R.L.	CROTONE	KR	'01325730792 '
299	KR	162059	03/07/2003	31/01/2003		COSE BUONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CROTONE	KR	'02555180799 '
300	KR	158200	07/10/2000	17/03/2000	2005	CREA CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.	CROTONE	KR	'02320510791 '
301	KR	157789	30/03/2000	21/01/2000		DANIEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PETILIA POLICASTRO	KR	'02298150794 '
302	KR	156377	19/03/1999	14/01/1999		DE. COOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIRO' MARINA	KR	'02215780798 '
303	KR	166401	03/02/2006	26/01/2006		DIRAEM SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS	CROTONE	KR	'91029750790 '
304	KR	166025	16/11/2005	11/04/2005		DOMA SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02743330793 '
305	KR	158199	07/04/2000	30/03/2000	2003	DOMUS 2000 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	CROTONE	KR	'02331170791 '
306	KR	154880	04/08/1998	01/12/1998	2001	DUE ESSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIRO' MARINA	KR	'02156150795 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
307	KR	157790	30/03/2000	21/01/2000		E PER IL MARCHESATO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIA' LIMITATA	PETILIA POLICASTRO	KR	'02298180791
308	KR	159297	29/03/2001	03/07/2001	2001	EDIL COMMERCIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'91022330798
309	KR	160963	05/08/2002	15/04/2002		EDILCOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'02500890799
310	KR	116486	19/02/1996	10/12/1983	2003	EDILIZIA HOUSE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'01369360795
311	KR	158344	31/08/2000	18/05/2000		EOS - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'02343760795
312	KR	157388	01/10/2000	23/11/1999	2001	ERAPOLIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02288340793
313	KR	166907	24/04/2006	04/05/2006		ERRECI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02778400792
314	KR	166689	28/03/2006	21/02/2006		ESSERCI SOCIETA' COOPERATIVA	CUTRO	KR	'02772870792
315	KR	160587	03/12/2002	02/12/2002		EU - TUROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CROTONE	KR	'02487080794
316	KR	160926	05/08/2002	03/11/2002		EUROPA VERDE - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI, SOC. COOP A R.L. - IN SIG	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02493570796
317	KR	158921	02/12/2001	04/03/2000		EUROVIS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'03135820409
318	KR	160413	02/12/2002	01/09/2002		G.M.P. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02478380799
319	KR	161808	21/01/2003	12/02/2002	2004	GETTINI DI VITALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CROTONE	KR	'02539350799
320	KR	158992	02/12/2001	01/04/2001		GI.ZI. SPUGNE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRONGOLI	KR	'02392860793
321	KR	172430		15/11/2000		GILDA SOCIETA' COOPERATIVA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'05012190962
322	KR	78984	19/02/1996	22/12/1971	2001	GIOVE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'81006960793
323	KR	161585	18/11/2002	14/10/2002	2003	GREEN GARDEN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02532110794
324	KR	157452	02/03/2000	28/10/1999	2001	GULLIVER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	KR	'02290050794
325	KR	158317	29/08/2000	19/04/2000	2004	HARMONY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COTRONEI	KR	'02332410790
326	KR	158020	06/02/2000	21/02/2000		HUMANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02311670794
327	KR	139267	19/02/1996	18/09/1991	2001	IL QUADRIFOGLIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOC.COOP A R.L.	CROTONE	KR	'01805020797
328	KR	166564	15/03/2006	03/07/2006	2006	IMPRINTING - SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02769970795
329	KR	132238	19/02/1996	07/03/1989	2004	IONICA - SOCIETA' COOPERATIVA	STRONGOLI	KR	'01750330795
330	KR	163256	02/06/2004	20/01/2004		ISOLA GARDEN GREEN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02621990791
331	KR	162251	05/06/2003	27/03/2003	2003	ITALFRUTTA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARIA SOCIETA' COOPERATIVA A R	ROCCA DI NETO	KR	'02567090796
332	KR	158568	11/02/2000	06/09/2000	2001	ITALIA - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI - SOC. COOP. A R.L.	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02347830792
333	KR	162639	29/07/2003	24/06/2003	2004	KARFICI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARFIZZI	KR	'02582760795
334	KR	157948	05/08/2000	25/02/2000	2001	KRISMA - SOCIETA' COOPERATIVA	CARFIZZI	KR	'02329570796
335	KR	165231	04/04/2005	23/03/2005	2005	KROMA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02706220791
336	KR	158310	24/08/2000	06/05/2000		KROTON BIOS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'02356330791
337	KR	116284	19/02/1996	02/11/1985	2004	KROTON TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'00787160795
338	KR	162041	03/06/2003	31/01/2003		LA COMPAGNIA DELL'ANELLO - SOCIETA' COOPERATIVA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02552970796
339	KR	148042	19/02/1996	23/02/1995	2001	LA GIARA - SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'01990880799
340	KR	91367	19/02/1996	17/12/1979	2001	LA GINESTRA S.R.L.	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'81007890791

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
341	KR	166282	02/02/2006	13/01/2006	2006	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ROCCA DI NETO	KR	'02759700798 '
342	KR	158528	12/01/2000	07/11/2000	2001	L'AURORA-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERZINO	KR	'02355250792 '
343	KR	158989	02/08/2001	01/04/2001		M.G.A. FABBRICAZIONE MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL SOLLEVAMENTO - PICCOLA SOCIETA' C	SCANDALE	KR	'02392830796 '
344	KR	158670	11/08/2000	10/10/2000		MULTISERVICE ISOLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITLIMITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'01052250790 '
345	KR	159107	03/01/2001	23/01/2001	2004	NEOPHRON - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	SANTA SEVERINA	KR	'02402470799 '
346	KR	162742	09/12/2003	09/03/2003	2006	O.P. LIBERA - SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02591110792 '
347	KR	90755	19/02/1996	11/05/1979		ORTOFRUTTICOLA VAL DI NETO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCA DI NETO	KR	'00450950795 '
348	KR	150156	26/09/1996	16/07/1996		PATERNUM SOCIETA' COOPERATIVA AR.L.	CIRO'	KR	'02074330792 '
349	KR	156953	13/08/1999	01/04/1999	2003	PGS CONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	'02217370796 '
350	KR	161492	10/08/2002	19/09/2002		PITAGORA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	CROTONE	KR	'02526340795 '
351	KR	165746	22/08/2005	18/08/2005	2006	POLISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	PETILIA POLICASTRO	KR	'02730830797 '
352	KR	147227	19/02/1996	06/10/1994		PROGETTO CROTONE - SOCIETA' CONSORTILE MISSTA A R.L.	CROTONE	KR	'01970920797 '
353	KR	121515	19/02/1996	07/07/1986	2001	REALMIELE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	'01599700794 '
354	KR	158007	05/10/2000	29/02/2000		RINASCITA PER IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASABONA	KR	'02334470792 '
355	KR	159036	16/02/2001	01/12/2001		SALUMIFICIO S.FRANCESCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CRUCOLI	KR	'02394820795 '
356	KR	157706	14/03/2000	01/07/2000		SERVICE PRODUCTION - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'02299700795 '
357	KR	156843	07/12/1999	05/06/1999	2006	SILA PROMOTION - SOCIETA' COOPERATIVA	COTRONEI	KR	'02251270795 '
358	KR	150152	19/02/1996	14/03/1984	2001	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. AGRO-ZOOTECNICA PRESTICA	CROTONE	KR	'01445990797 '
359	KR	155574	08/11/1998	29/04/1998		SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. ATENE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'02177360795 '
360	KR	116296	19/02/1996	24/01/1985	2001	SOCIETA' COOPERATIVA AGRO-TUR. JAPIGIA	CROTONE	KR	'01498980794 '
361	KR	159258	19/03/2001	22/02/2001		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CUORE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'02406800793 '
362	KR	159222	03/12/2001	14/02/2001	2004	STAMPAGGI DUE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LITATA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	'91022200793 '
363	KR	122132	19/02/1996	19/09/1986	2001	TECNOAGRICOLA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CROTONE	KR	'00830650792 '
364	KR	158108	06/09/2000	14/03/2000		TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MESORACA	KR	'02343250797 '
365	KR	158345	09/06/2000	19/05/2000		TESSILMED - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUTRO	KR	'02343740797 '
366	KR	157387	01/10/2000	17/11/1999	2001	TIMPE ROSSE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CROTONE	KR	'02287900795 '
367	KR	92319	19/02/1996	21/09/1979		VILLA GIGLIOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CROTONE	KR	'00448150797 '
368	KR	158340	31/08/2000	16/05/2000		WORLDPLASTIC	STRONGOLI	KR	'02341630792 '
369	KR	159362	24/04/2001	15/03/2001		YACHTING CHARTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	KR	'02413990793 '
370	KR	157316	12/03/1999	22/10/1999		ZEVS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIRO' MARINA	KR	'02282310792 '
371	RC	164288	01/11/2006	23/12/2005		ACHILLE GRANDI SOC. COOP.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02363870805 '
372	RC	146869	30/01/2001	24/08/2000	2004	AG.RI.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02077550800 '
373	RC	72972	19/02/1996	02/04/1968	2004	AGR.OL.ZOOT.VIT - COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	POLISTENA	RC	'00092300805 '
374	RC	155169	05/07/2003	22/04/2003		AGRI - IONICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROGHUDI	RC	'02222270809 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale	
375	RC	156828	12/09/2003	18/11/2003		AGRI - PLANT - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENESTARE	RC	'02249400801	'
376	RC	155170	05/07/2003	28/04/2003	2003	AGRI - TIRRENA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSARNO	RC	'02221650803	'
377	RC	145898	25/10/2000	29/06/2000		AGRI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSARNO	RC	'02047380809	'
378	RC	152848	09/02/2002	25/07/2002	2004	AGRI MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO	RC	'02180160802	'
379	RC	159643	26/07/2004	07/01/2004		AGRIBAGALADI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BAGALADI	RC	'02289260800	'
380	RC	138759	11/04/1998	13/05/1998	2003	AGRINOVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSARNO	RC	'01535270803	'
381	RC	144374	06/01/2000	20/03/2000	2003	AGROIDEA, SOC. COOP. A R.L.	ROSARNO	RC	'02035710801	'
382	RC	103765	19/02/1996	28/05/1985	2000	AGROJONICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	'00902620806	'
383	RC	113916	19/02/1996	18/04/1989	2006	AGROLIV - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SEMINARA	RC	'01113630808	'
384	RC	113578	19/02/1996	27/02/1989		AGROSOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSARNO	RC	'01105970808	'
385	RC	120308	19/02/1996	13/03/1992	2005	AGROSUD,SOC.COOP. A R.L.	ROSARNO	RC	'01234520805	'
386	RC	119296	19/02/1996	09/09/1991		AGRUMARIA VARAPODIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO	RC	'01208970804	'
387	RC	155128	05/07/2003	04/07/2003	2004	AGRUMI DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ED A MUTUALITA' PREVALENTE - IN	ROSARNO	RC	'02219070808	'
388	RC	126868	19/02/1996	07/07/1995	2004	AGRUMON - AGRUMARIA MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA AGRUMARIA A R.L.	POLISTENA	RC	'01395130808	'
389	RC	136541	02/06/1998	11/06/1997	2005	AIRONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CINQUEFRONDI	RC	'01508080809	'
390	RC	138724	28/10/1998	14/07/1998	2005	ALTHEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01553400803	'
391	RC	154509	24/02/2003	18/02/2003		APSIAS. MEMORIA E PROGETTO S.C.R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02208420808	'
392	RC	156263	30/09/2003	09/12/2003		ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02238520809	'
393	RC	148977	09/06/2001	18/07/2001	2003	ASMEDIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONASTERACE	RC	'02116240801	'
394	RC	146755	25/01/2001	18/08/2000	2001	ASPRO - STAR PICCOLA (SPORT, TURISMO, AGRICOLTURA RURALE) PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTO STEFANO IN ASPROMO	RC	'02074130804	'
395	RC	147228	03/06/2001	02/06/2001	2004	ASPROSERVICE- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (DI TIPO B) .	BOVALINO	RC	'02082970803	'
396	RC	159260	21/06/2004	06/11/2004	2005	ASSOFRUTTA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02285650806	'
397	RC	149605	25/10/2001	10/02/2001		ATLANTIS, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN FERDINANDO	RC	'02126630801	'
398	RC	127129	19/02/1996	28/09/1995		AVVENIRE SOC. COOP. A R.L.	MAROPATI	RC	'01399110806	'
399	RC	156268	20/10/2003	22/09/2003	2004	AZZURRA - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI, SOC. COOP. A R. L.	ROSARNO	RC	'02238480806	'
400	RC	167867	01/02/2007	12/05/2006		BAGAS LADOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BAGALADI	RC	'02414840807	'
401	RC	120716	19/02/1996	15/05/1992	2004	BARONIA SOC.COOP. A R.L.	ROSARNO	RC	'01245460801	'
402	RC	163588	17/10/2005	10/07/2005	2005	BIOCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02352510800	'
403	RC	149382	15/10/2001	07/12/2001	2006	BOVESE MULTISERVICES - COOPERATIVA SOCIALE	BOVA MARINA	RC	'02116850807	'
404	RC	79522	19/02/1996	16/09/1975		BOVESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOVA MARINA	RC	'00341780807	'
405	RC	167852	29/12/2006	12/12/2006		C. & M. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02414070801	'
406	RC	150864	18/02/2002	12/07/2001	2003	C.M.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02152310807	'
407	RC	163170	08/11/2005	07/05/2004		C.P.O. SOCIETA' COOPERATIVA	CINQUEFRONDI	RC	'02660140795	'
408	RC	146749	02/09/2001	14/11/2000	2004	C.T.S.S. COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02071040808	'

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale	
409	RC	160839	13/12/2004	12/01/2004		CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI BOVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOVA	RC	'02308990809	'
410	RC	167891	01/04/2007	14/12/2006		CAR SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02414910808	'
411	RC	142147	27/09/1999	04/09/1999	2006	CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OPPIDO MAMERTINA	RC	'01592850802	'
412	RC	148442	21/06/2001	05/11/2001	2006	CBC - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GALATRO	RC	'02108560802	'
413	RC	151238	19/03/2002	03/06/2002	2004	CENIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'02158470803	'
414	RC	156645	18/11/2003	31/10/2003	2004	CLEMKIWI SOC. COOP.	ROSARNO	RC	'02246330803	'
415	RC	163695	11/03/2005	14/10/2005	2006	CO. BE. S. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SANT'EUFEMIA D'ASPROMON	RC	'02355450806	'
416	RC	151333	22/03/2002	25/02/2002		CONSORZIO COLLINE REGGINE CAPO SUD - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTEBELLO IONICO	RC	'92036010806	'
417	RC	87646	19/02/1996	30/06/1978	2003	CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO TIRRENICO MERIDIONALE - C.I.S.A.T.I.M. - SOCI	ROSARNO	RC	'00307060806	'
418	RC	163518	10/10/2005	22/09/2005		CONTADINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02350170805	'
419	RC	112617	19/02/1996	27/10/1988	2005	COOP. AGRICOLA AGROTIRRENA A R.L.	TAURIANOVA	RC	'01088620800	'
420	RC	146302	12/01/2000	09/03/1999	2005	COOP. AGRICOLA VALLI DORATE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TAURIANOVA	RC	'02001470802	'
421	RC	144144	05/03/2000	24/12/1999	2001	COOP. GREEN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIZZICONI	RC	'02030080804	'
422	RC	156008	20/08/2003	14/07/2003		COOP. LAVORATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02232530804	'
423	RC	118567	19/02/1996	09/07/1990	2001	COOPERATIVA A R.L. FABIA	CITTANOVA	RC	'01179220809	'
424	RC	85758	19/02/1996	18/01/1980	2004	COOPERATIVA AGRICOLA DEMETRA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	LOCRI	RC	'00572230803	'
425	RC	159246	21/06/2004	06/07/2004	2006	COOPERATIVA AGRUMARIA CALABRESE - SOCIETA' COOPERATIVA.	VARAPODIO	RC	'02285870800	'
426	RC	108260	19/02/1996	25/04/1987	2003	COOPERATIVA ALLEVATORI REGGINA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01000190809	'
427	RC	160293	20/10/2004	10/06/2004	2006	COOPERATIVA DEL SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA.	ROSARNO	RC	'02300080807	'
428	RC	164360	18/01/2006	01/02/2006		COOPERATIVA EDILIZIA LE RONDINI	GIOIA TAURO	RC	'02363360807	'
429	RC	160407	28/10/2004	10/11/2004	2004	COOPERATIVA SANTA BARBARA	ROSARNO	RC	'02301250805	'
430	RC	123946	19/02/1996	02/03/1994	2006	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	SERRATA	RC	'94000990807	'
431	RC	152049	12/05/2002	15/04/2002	2003	COOPERATIVA TURISTICA SCILLA PAESE ALBERGO - SOC. COOP. A R.L.	SCILLA	RC	'02166610804	'
432	RC	104476	19/02/1996	15/10/1985	2005	COPAK COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PRODUTTORI AGRICOLI A R.L.	RIZZICONI	RC	'00911560803	'
433	RC	156058	22/08/2003	07/04/2003		COSTA DEI GELSOMINI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONASTERACE	RC	'02233260807	'
434	RC	141821	15/10/1999	30/03/1999	2005	CRESCERE TRE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CAULONIA	RC	'01606510806	'
435	RC	165386	31/03/2006	16/03/2006		CUSTOS MARIS SOCIETA' COOPERATIVA	SCILLA	RC	'02379600808	'
436	RC	137365	30/04/1998	02/04/1998	2004	D.G.A. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN FERDINANDO	RC	'01531020806	'
437	RC	146605	01/09/2001	13/12/2000	2005	DALLA RETE COOP - COOPERATIVA SERVIZI INFORMATIZZATI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02071130807	'
438	RC	117553	19/02/1996	18/12/1978	2002	DOMUS- SOCITA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POLISTENA	RC	'82002210803	'
439	RC	154885	04/03/2003	19/03/2003	2005	DON TONINO BELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA	MELITO DI PORTO SALVO	RC	'92038860802	'
440	RC	163072	08/01/2005	07/08/2005		DUE CHIESE - SOCIETA' COOPERATIVA	RIZZICONI	RC	'02343780801	'
441	RC	146859	30/01/2001	08/11/2000		ECO.SERV. - SOC. COOP. A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02054390808	'
442	RC	168877	04/10/2007	04/02/2007		ECOMAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02440610802	'

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
443	RC	139729	03/02/1999	25/01/1999	2005	ECOSERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	ARDORE	RC	'01568910804 '
444	RC	128648	31/07/1996	16/05/1996	2004	EDEN COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01437920802 '
445	RC	148575	28/06/2001	21/05/2001	2003	ETERE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02702070802 '
446	RC	136771	27/02/1998	16/06/1997	2003	EURO - VAL 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01517890800 '
447	RC	155889	28/07/2003	27/06/2003	2004	EURO AGRUMI 2003 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LOCRI	RC	'02231660800 '
448	RC	134498	06/04/1997	21/03/1997	2005	EUROJONICA SOC. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	MONASTERACE	RC	'01480530805 '
449	RC	147420	23/03/2001	03/02/2001	2003	EUROPIANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN FERDINANDO	RC	'02088570805 '
450	RC	184049	19/02/1996	23/07/1964		FEDORA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	REGGIO CALABRIA	RC	'01137880801 '
451	RC	147025	14/02/2001	06/05/2000	2003	FI.PA. SOC. COOP. A R.L.	ROSARNO	RC	'02054190802 '
452	RC	143042	01/10/2000	19/10/1999	2006	FRAMEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEMINARA	RC	'02001360805 '
453	RC	182377	19/02/1996	07/03/1964		FRATELLANZA - SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	REGGIO CALABRIA	RC	'92006280801 '
454	RC	146689	16/02/2001	18/12/2000	2004	FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02070710807 '
455	RC	147668	04/09/2001	22/03/2001		G.M.Y. AGRUMI SOC. COOP. A. R.L.	VARAPODIO	RC	'02092570809 '
456	RC	123036	19/02/1996	29/07/1993	2006	GAMMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01290260809 '
457	RC	145470	21/09/2000	06/09/2000		GENERAL EUROPE SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIFFONE	RC	'02043730809 '
458	RC	160294	20/10/2004	10/06/2004		GIARDINO - SOCIETA' COOPERATIVA	VARAPODIO	RC	'02300390800 '
459	RC	164849	03/03/2006	29/04/1999		GIELLE SOCIETA' COOPERATIVA	GIOIA TAURO	RC	'03448280267 '
460	RC	153147	26/09/2002	29/08/2002		GINESTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROGHUDI	RC	'02184390801 '
461	RC	146236	28/11/2000	07/06/2000		GIOIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIOIA TAURO	RC	'02063270801 '
462	RC	166442	07/05/2006	26/06/2006		GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAUREANA DI BORRELLO	RC	'02393610809 '
463	RC	159341	28/06/2004	14/06/2004	2006	GIOVE - SOCIETA' COOPERATIVA	CANDIDONI	RC	'02285940801 '
464	RC	168460	03/01/2007	15/02/2007		GI-ZETA CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02428920801 '
465	RC	156300	10/06/2003	24/09/2003		GRECALE - SOCIETA' COOPERATIVA ,	BAGALADI	RC	'02239250802 '
466	RC	140914	31/05/1999	29/12/1998	2003	GRUPPO AGORA' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01569360801 '
467	RC	145469	21/09/2000	06/09/2000	2001	GRUPPO ORMEGGIATORI VILLA SAN GIOVANNI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02049890805 '
468	RC	127199	19/02/1996	10/06/1995	2001	GULLIVER 95 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01399050804 '
469	RC	156499	11/03/2003	13/10/2003	2003	HICARUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROSARNO	RC	'02243560808 '
470	RC	167925	01/09/2007	15/12/2006		HOSPITAL CENTER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	OPPIDO MAMERTINA	RC	'02416260806 '
471	RC	160830	13/12/2004	25/11/2004		ICOM SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	PALMI	RC	'02309070809 '
472	RC	109248	19/02/1996	29/05/1987	2003	IDEA DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01017870807 '
473	RC	154837	28/03/2003	03/11/2003	2004	IL BORGO E IL CIELO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIACE	RC	'02215160801 '
474	RC	142305	28/10/1999	14/06/1999	2003	IL MEDITERRANEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OPPIDO MAMERTINA	RC	'01613500808 '
475	RC	161506	16/02/2005	26/01/2005	2006	IL SENTIERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOVALINO	RC	'02320040807 '
476	RC	129663	11/12/1996	18/09/1996	2003	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MELICUCCO	RC	'01448150803 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
477	RC	138250	25/08/1998	07/01/1998	2003	INFOSTAT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A REPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01530200805 '
478	RC	144255	16/05/2000	29/11/1999		INTERNATIONAL COOP. SERVICE A R.L.	CAULONIA	RC	'02011060809 '
479	RC	127171	19/02/1996	09/11/1995	2001	ISTITUTO SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POLISTENA	RC	'01396400804 '
480	RC	155882	28/07/2003	07/07/2003	2003	ITALFRUIT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSARNO	RC	'02231920808 '
481	RC	151252	19/03/2002	03/11/2002	2004	KAL.FRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN FERDINANDO	RC	'02158830808 '
482	RC	142873	16/12/1999	17/08/1999	2003	KALASTROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALATRO	RC	'01613510807 '
483	RC	151366	28/03/2002	03/08/2002		KORE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LOCRI	RC	'02160930802 '
484	RC	167661	12/05/2006	20/11/2006		L.G. COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02412730802 '
485	RC	153855	12/09/2002	12/02/2002		LA GINESTRA - PICCOLA SOCIETA' CCOPERATIVA A R.L.	SAMO	RC	'02195670803 '
486	RC	126568	19/02/1996	07/07/1994	2003	LA GINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA	BOVA MARINA	RC	'01390240800 '
487	RC	162976	19/07/2005	17/06/2005		LA JONICA - SOCIETA' COOPERATIVA	MONASTERACE	RC	'02340270806 '
488	RC	144254	16/05/2000	21/12/1999		LA LUCIDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIOIOSA IONICA	RC	'90010830801 '
489	RC	137204	04/08/1998	15/01/1998	2001	LA MEDITERRANEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN ROBERTO	RC	'01513790806 '
490	RC	153584	11/08/2002	16/10/2002		LA NUOVA OLEARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAUREANA DI BORRELLO	RC	'02191680806 '
491	RC	156284	10/03/2003	16/09/2003	2005	LA PERLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ED A MUTUALITA' PREVALENTE	ROSARNO	RC	'02237870809 '
492	RC	145707	10/02/2000	23/05/2000	2001	LA PINETA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAURIANOVA	RC	'02051250807 '
493	RC	124286	19/02/1996	03/08/1994	2005	LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01330150804 '
494	RC	156595	11/10/2003	20/10/2003	2003	LA SERENISSIMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROSARNO	RC	'02244230807 '
495	RC	144974	21/07/2000	13/04/2000	2004	L'ANTICA GROTTA SAN FERDINANDO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	GIOIA TAURO	RC	'02032310803 '
496	RC	99445	19/02/1996	20/12/1979	2000	L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'00562650804 '
497	RC	148805	26/07/2001	16/07/2001	2006	LE CERASARE SOCIETA' COOPERATIVA	MELICUCCO	RC	'02115500809 '
498	RC	139427	02/08/1999	16/10/1998	2006	L'ISOLA FELICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01568040800 '
499	RC	105235	19/02/1996	19/09/1985	2003	LUBRI - COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA CRISTINA D'ASPROMO	RC	'00932540800 '
500	RC	142748	12/09/1999	17/05/1999	2006	L'ULIVO -SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATAIN SIGLA: L'ULIVO - COOPERATIVA A	GIOIA TAURO	RC	'01599180807 '
501	RC	148535	25/06/2001	05/09/2001	2003	LUME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'92033890804 '
502	RC	138362	22/09/1998	24/06/1998	2003	LUXOR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'01548240801 '
503	RC	163123	08/08/2005	28/07/2005	2006	MAC FRUIT - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02345520809 '
504	RC	155460	25/06/2003	05/07/2003		MADONNA DELLA MONTAGNA DI POLSI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN LUCA	RC	'02223460805 '
505	RC	137454	05/07/1998	03/05/1998	2004	MANUTENCOOP SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PALMI	RC	'01527970808 '
506	RC	156508	11/03/2003	20/10/2003		MARY POPPINS- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIOIOSA IONICA	RC	'02244530800 '
507	RC	114704	19/02/1996	08/03/1989	2001	MASTER - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01112470800 '
508	RC	158871	18/05/2004	21/04/2004		MAXI SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02278150806 '
509	RC	158086	04/06/2004	31/03/2004	2006	MEDITERRANEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02273940805 '
510	RC	112135	19/02/1996	13/03/1976	2003	MEDITERRANEA SUD - SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'80011240803 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
511	RC	165734	05/02/2006	04/12/2006		MEDITERRANEA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02383700800 '
512	RC	151635	29/04/2002	22/03/2002		MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	BIVONGI	RC	'02162540807 '
513	RC	156376	13/10/2003	10/01/2003	2005	MEDMA 2003 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA MEDMA 2003 SOC. COOP. A	CANDIDONI	RC	'02240270807 '
514	RC	159283	22/06/2004	06/11/2004	2005	MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA	RIZZICONI	RC	'02286510801 '
515	RC	155902	30/07/2003	07/02/2003		MERIDIONAL FRUIT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSARNO	RC	'02232110805 '
516	RC	145515	21/09/2000	30/12/1999		MILLENIUM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA ONLUS	DELIANUOVA	RC	'91006620800 '
517	RC	147571	04/02/2001	21/02/2001		MILLENIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN LORENZO	RC	'02085130801 '
518	RC	118281	19/02/1996	28/02/1991	2006	MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SIDERNO	RC	'01197590803 '
519	RC	153338	15/10/2002	23/09/2002		MONDO AGRUMI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO	RC	'02185280803 '
520	RC	160409	28/10/2004	13/10/2004		MONSIGNOR ENRICO MONTALBETTI SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA	MELITO DI PORTO SALVO	RC	'02301420804 '
521	RC	59032	19/02/1996	28/03/1963	2001	MOULIN ROUGE SOC.COOP.EDIL. A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'80008340806 '
522	RC	164415	23/01/2006	30/12/2005		NAOS - SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02366340806 '
523	RC	149972	27/12/2001	18/10/2001	2004	NAPOLI FRUIT - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	POLISTENA	RC	'02132660800 '
524	RC	153347	15/10/2002	16/09/2002	2003	NATURA AMICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PLATI'	RC	'02185820806 '
525	RC	160072	27/09/2004	09/09/2004	2005	NATURAVERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02295440800 '
526	RC	122892	19/02/1996	04/02/1992	2005	NAZARENO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01230710806 '
527	RC	148443	20/06/2001	25/05/2001	2004	NESIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	'02108580800 '
528	RC	141307	24/06/1999	04/02/1999	2001	NEW AGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOVALINO	RC	'01596110807 '
529	RC	120696	19/02/1996	03/03/1992	2003	NUOVA AGRUMICOLA ROSARNESE SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'01237420805 '
530	RC	146692	22/01/2001	11/10/2000	2003	NUOVA DUE MARI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN FERDINANDO	RC	'02062920802 '
531	RC	160100	28/09/2004	13/09/2004	2006	NUOVA PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02296180801 '
532	RC	112139	19/02/1996	14/10/1987	2003	NUOVA SAN FERDINANDO - SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA -ZOOTECNICA- AGRUMARIA A RESPO	SAN FERDINANDO	RC	'01026410801 '
533	RC	106945	19/02/1996	16/10/1986		NUOVE FRONTIERE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'00967750803 '
534	RC	162451	18/05/2005	28/04/2005	2006	O.P. AGRICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	MELICUCCO	RC	'02332800800 '
535	RC	150219	27/12/2001	30/11/2001	2003	O.P. AGRIVERDI - ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI AGRUMARI ORTOFRUTTICOLI SOC. COOP. A R.L.	ROSARNO	RC	'01771100797 '
536	RC	156644	18/11/2003	31/10/2003	2005	O.P. CITRUS ESPERIDIO - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI SOC. COOP. SIGLA	ROSARNO	RC	'02246320804 '
537	RC	151254	04/04/2002	03/11/2002	2003	O.P. MERIDIANA QUALE SOC. COOP.	SAN FERDINANDO	RC	'02158820809 '
538	RC	154947	05/07/2003	27/03/2003	2004	O.PR.OL. - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI, SOC. COOP. A R.L	ROSARNO	RC	'02217640800 '
539	RC	145931	25/10/2000	21/06/2000	2005	OASI AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'02041780806 '
540	RC	126556	23/02/1996	24/05/1995	2005	OBIETTIVO CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA=TA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01389550805 '
541	RC	105542	19/02/1996	14/02/1986		OCCUPAZIONE 86 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'00943740803 '
542	RC	125056	19/02/1996	18/08/1994	2004	ODISSEA 2000-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAUREANA DI BORRELLO	RC	'01350140800 '
543	RC	86475	19/02/1996	27/11/1980	2004	OIKIA - SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'00588640805 '
544	RC	142912	22/12/1999	27/07/1999	2005	OLEARIA IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, PER AZIONI	OPPIDO MAMERTINA	RC	'02000360806 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
545	RC	129860	19/02/1996	16/12/1953	2000	OMNIBUS UNUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'80008720809 '
546	RC	113588	19/02/1996	14/02/1989	2006	ORCHIDEA SOC.COOP.A R.L.	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	'01095390801 '
547	RC	162979	19/07/2005	17/06/2005		ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI - LA MERDIDIANA, SOCIETA' COOPERATIA	SAN FERDINANDO	RC	'02342260805 '
548	RC	153304	10/08/2003	09/09/2002		P.A.L. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L.	SCIDO	RC	'91008340803 '
549	RC	154071	14/01/2003	23/12/2002	2006	PALEO FAGHI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02198570802 '
550	RC	159374	07/01/2004	06/03/2004		PERLA - COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	'92043130803 '
551	RC	132466	19/02/1996	30/05/1988	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SARTORIA E MODA -	LOCRI	RC	'01455120806 '
552	RC	145551	26/09/2000	19/04/2000	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. MEDMA AGRUMI	ROSARNO	RC	'02051580807 '
553	RC	153845	12/09/2002	27/11/2002	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRISOLE A R.L.	ROSARNO	RC	'02195380809 '
554	RC	154013	14/01/2003	12/03/2002	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA L'AGRUMARIA 2 A R.L.	ROSARNO	RC	'02196390807 '
555	RC	148062	22/05/2001	26/04/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA P.S.C. TAURIA AGRUMI A R.L.	ROSARNO	RC	'02096850801 '
556	RC	120973	19/02/1996	07/07/1992	2002	PIROZZO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ED A MUTUALITA' PREVALENTE	ROSARNO	RC	'01246310807 '
557	RC	124651	19/02/1996	13/06/1994	2004	POLIFEMO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	'01335590806 '
558	RC	152370	07/04/2002	06/12/2002		PRAJA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN FERDINANDO	RC	'02174170809 '
559	RC	157894	19/03/2004	03/03/2004		PRODUZIONE MERIDIONALE ABBIGLIAMENTO - SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA BREVEP.M.A. - SOCIETA'	CINQUEFRONDI	RC	'02270380807 '
560	RC	145108	09/05/2000	31/03/2000	2001	PROFESSION - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'02046770802 '
561	RC	170034	08/08/2007	22/12/2004		PROTHO SOCIETA' COOPERATIVA	GIOIA TAURO	RC	'03457950230 '
562	RC	163367	20/09/2005	01/08/2001	2006	PUMA EXPRESS S.C.R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'05098490484 '
563	RC	159517	07/12/2004	07/05/2004	2004	REGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'02289030807 '
564	RC	167157	10/11/2006	27/06/2006		REGGIO 73O - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02397790805 '
565	RC	77134	19/02/1996	07/05/1973	2003	RESIDENCE DEGLI ULIVI A R.L.	GIOIA TAURO	RC	'82000510808 '
566	RC	156641	18/11/2003	23/10/2003	2006	RISORSE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	PALMI	RC	'91009210807 '
567	RC	155377	06/03/2003	05/12/2003	2003	RIVIERA DEI GELSOMINI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SIDERNO	RC	'02225970801 '
568	RC	155508	13/06/2003	06/05/2003		ROSA DEI VENTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROGHUDI	RC	'02226930804 '
569	RC	153717	25/11/2002	22/10/2002		S. GREGORIO - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAUREANA DI BORRELLO	RC	'02192440804 '
570	RC	141943	09/02/1999	06/10/1999	2006	S.A.M. SOCIETA' AGROALIMENTARE MERIDIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	TAURIANOVA	RC	'01602290809 '
571	RC	142712	12/07/1999	22/07/1999	2001	S.C.A.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POLISTENA	RC	'01607810809 '
572	RC	166425	07/04/2006	22/06/2006		S.I.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02393830803 '
573	RC	145919	25/10/2000	14/07/2000		SA.FA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMI	RC	'02058270808 '
574	RC	158028	04/02/2004	24/03/2004	2004	SALVAGUARDIA TERRITORIO E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA CON SIGLA SATEA SOC. COOP.	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'02273560801 '
575	RC	179435	19/02/1996	08/12/1949		SAN GIORGIO A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA MUTILATI E INVALIDI DIGUERRA - REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'92000400801 '
576	RC	144037	18/04/2000	19/11/1999	2006	SAN MERCURIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SEMINARA	RC	'02018290805 '
577	RC	148777	09/05/2001	07/06/2001	2006	SAN NICODEMO SOC. COOP.	ROSARNO	RC	'02113740803 '
578	RC	129357	11/08/1996	20/09/1996	2001	SAN PETRONIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROSARNO	RC	'01446830802 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
579	RC	156439	20/10/2003	10/08/2003	2006	SAN PIO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSARNO	RC	'02241680806 '
580	RC	157824	16/03/2004	26/02/2004	2004	SANTA STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSARNO	RC	'02267830806 '
581	RC	153851	12/09/2002	19/11/2002	2003	SANT'ANGELO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ANOIA	RC	'02193830805 '
582	RC	143051	01/11/2000	23/09/1999	2006	SANT'IPPOLITO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	'01614670808 '
583	RC	142150	27/09/1999	07/01/1999	2002	SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSARNO	RC	'01611820802 '
584	RC	117262	19/02/1996	24/09/1990	2003	SCAFA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROSARNO	RC	'01171650805 '
585	RC	137887	19/06/1998	16/04/1998	2003	SCIROCCO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMI	RC	'01538490804 '
586	RC	146370	12/07/2000	04/12/2000		SEATER - SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02036850804 '
587	RC	144684	29/06/2000	04/03/2000	2003	SERRASIST - SOC. COOP. A R. L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02040500809 '
588	RC	154544	19/02/1996	19/11/1963	2001	SETTEBELLO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'92000030806 '
589	RC	165599	18/04/2006	04/06/2006		SIRIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BAGALADI	RC	'02382710800 '
590	RC	137093	31/03/1998	24/07/1997	2003	SOC. COOP. ALSUSA A R.L.	PALMI	RC	'01525060800 '
591	RC	129920	12/02/1996	10/08/1996	2005	SOC. COOP. MERIDIONAL AGRUMI A R.L.	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	'01448940807 '
592	RC	163486	10/03/2005	19/09/2005	2006	SOCIETA' COOPERATIVA S.V.A.CU.P.A.M. - SOCIETA' VALORIZZAZIONE AMBIENTE CULTURA E PRODUZIONI A(	BOVALINO	RC	'02350250805 '
593	RC	145958	27/10/2000	07/10/2000	2004	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGRI 2000 A R.L.	CITTANOVA	RC	'02044870802 '
594	RC	158441	27/04/2004	16/04/2004	2005	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CALABRESE	CANDIDONI	RC	'02277080806 '
595	RC	85068	19/02/1996	10/03/1979	2006	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TIBER	BOVALINO	RC	'00965790801 '
596	RC	167416	11/06/2006	13/10/2006		SOCIETA' COOPERATIVA NEW ENERGY	LAUREANA DI BORRELLO	RC	'02409100803 '
597	RC	159775	08/10/2004	29/07/2004		SOCIETA' COOPERATIVA SAN FRANCESCO - S.R.L.	GIFFONE	RC	'02293300808 '
598	RC	156988	23/12/2003	12/02/2003	2005	SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	POLISTENA	RC	'02252260803 '
599	RC	167774	28/12/2006	12/03/1987		SOLE SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01552420836 '
600	RC	161408	02/09/2005	02/07/2005		SORBARA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02319740805 '
601	RC	123575	19/02/1996	28/06/1993		SOUTH INNOVATION & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01280530807 '
602	RC	166455	07/12/2006	30/06/2006		SPORTING CLUB DILETTANTISTICO VILLESE SOCIETA' COOPERATIVA	VILLA SAN GIOVANNI	RC	'02394890806 '
603	RC	111392	19/02/1996	06/08/1988	2005	STATISTIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO CALABRIA	RC	'01061860803 '
604	RC	81721	19/02/1996	16/05/1977	2006	STELLA POLARE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	RC	'00274850809 '
605	RC	149958	22/01/2002	30/08/2001	2003	STELLA POLARIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROGHUDI	RC	'02133100806 '
606	RC	149131	09/04/2001	07/05/2001		STILE LEGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOVALINO	RC	'02114920800 '
607	RC	154216	03/07/2003	16/01/2003	2005	STOA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	AFRICO	RC	'02201970809 '
608	RC	141428	07/05/1999	09/02/1998		SUD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIZZICONI	RC	'01603450808 '
609	RC	160180	10/06/2004	24/09/2004	2004	SUDAGRUMI, SOCIETA' COOPERATIVA	SAN FERDINANDO	RC	'02299150801 '
610	RC	137857	17/06/1998	14/03/1998	2006	SUPERMEDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SIDERNO	RC	'01502500802 '
611	RC	124843	19/02/1996	08/05/1994		TERRA VIVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	MONASTERACE	RC	'01341380804 '
612	RC	152825	09/02/2002	25/07/2002	2003	TIRRENOAGRUMI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSARNO	RC	'02180640803 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
613	RC	107781	19/02/1996	21/01/1987	2005	TORRE - SOCIETA' COOPERATIVA	CINQUEFRONDI	RC	'00981720808 '
614	RC	152369	07/08/2002	06/12/2002		TORRE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN FERDINANDO	RC	'02174160800 '
615	RC	153087	23/09/2002	09/02/2002	2006	TOTAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAUREANA DI BORRELLO	RC	'02183090808 '
616	RC	145517	25/09/2000	16/05/2000		TPO - TRASFORMAZIONI PRODOTTI OLIVICOLI -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAURIANOVA	RC	'02036960801 '
617	RC	147260	03/08/2001	22/02/2001	2005	TRANSPORT & SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02084150800 '
618	RC	152072	31/05/2002	15/04/2002	2005	TURISMIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'02167400809 '
619	RC	159432	07/07/2004	16/06/2004		U SCHICCIU SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALIZZI	RC	'02288200807 '
620	RC	143440	14/02/2000	11/03/1999	2003	ULISSE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	'02003480809 '
621	RC	124424	19/02/1996	14/04/1994	2001	UNIVERSAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'01334110804 '
622	RC	153336	15/10/2002	20/09/2002		VARAPODIO AGRUMI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO	RC	'02185270804 '
623	RC	147328	14/03/2001	02/12/2001		VIAGGI, TURISMO, SERVIZI - ENTERPRISE - PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	SCILLA	RC	'02082830809 '
624	RC	71033	19/02/1996	30/06/1967	2005	ZALEUCO - SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	'00334180809 '
625	RC	156427	20/10/2003	10/08/2003	2005	ZEUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSARNO	RC	'02241690805 '
626	VV	147809	19/02/1996	30/03/1995		AGR.AL.TOUR.S. SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'02007780790 '
627	VV	155821	06/07/2001	05/02/2001	2003	AGRISUD - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SAN CALOGERO	VV	'02426840795 '
628	VV	129177	19/02/1996	28/07/1988	2004	AGRUMARIA S. TERESA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NICOTERA	VV	'01722140793 '
629	VV	69607	19/02/1996	16/10/1975	2005	ALCIDE DE GASPERI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	VIBO VALENTIA	VV	'00273480798 '
630	VV	136034	19/02/1996	29/10/1969	2001	ALLEVATORI DEL PORO - SOC. COOP. A R.L.	FILANDARI	VV	'00193370798 '
631	VV	158655	27/10/2003	15/10/2003		ALTRI SERVIZI - GLOBAL ASSISTANT SYSTEM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILIT	SAN CALOGERO	VV	'02599490790 '
632	VV	153351	06/10/1999	02/05/1999	2001	ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA	VIBO VALENTIA	VV	'02254410794 '
633	VV	141581	19/02/1996	06/04/1992	2005	ASSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA	PIZZO	VV	'01866030792 '
634	VV	153831	11/12/1999	05/04/1999	2002	ATHENA SOC. COOP. A.R.L.	SPILINGA	VV	'02251930794 '
635	VV	132177	19/02/1996	26/06/1989	2006	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ZAMBRONE	VV	'01750650796 '
636	VV	160729	07/12/2005	07/01/2005		BUCLA - SOCIETA' COOPERATIVA	NICOTERA	VV	'02725950790 '
637	VV	155351	26/02/2001	20/12/2000	2001	C.E.A.N. (COOPERATIVA ECOLOGICA AMBIENTALE NAPITIA) - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	PIZZO	VV	'02386920793 '
638	VV	115447	19/02/1996	11/04/1984	2001	CALABRO INCOMING SERVICE (CAPO VATICANO)	RICADI	VV	'01489660793 '
639	VV	97095	19/02/1996	20/12/1980	2001	CO.GE.TUR. - COOPERATIVA GESTIONE TURISMO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA PER	TROPEA	VV	'95000180794 '
640	VV	134291	19/02/1996	17/02/1990	2003	CONSORZIO ARTIGIANO TRASPORTI VIBONESE- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIBO VALENTIA	VV	'00901290791 '
641	VV	144230	19/02/1996	05/07/1993	2003	COOP. EDIL & SERVIZI LA NUOVA MONTEROSSINA	MONTEROSSO CALABRO	VV	'01920350798 '
642	VV	153710	10/01/1999	07/07/1999	2003	COOPERATIVA COLISSA A.R.L.	NICOTERA	VV	'02270170794 '
643	VV	162137	29/09/2006	25/08/2006		COOPERATIVA EDILIZIA SALVATORE	PIZZO	VV	'02806500795 '
644	VV	157059	17/05/2002	29/04/2002		EDIL SPEEDY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	VIBO VALENTIA	VV	'02506460795 '
645	VV	155407	15/02/2001	20/11/2000	2001	FRAMM CONFEZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	LIMBADI	VV	'02381630793 '
646	VV	160402	31/03/2005	03/04/2005		GALAXY SOCIETA' COOPERATIVA	LIMBADI	VV	'02703620795 '

CALABRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
647	VV	157309	08/08/2002	07/01/2002		GIOVANI CALABRESI PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TROPEA	VV	'02519920793 '
648	VV	157942	03/10/2003	03/05/2003	2003	HIPPONION - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	VIBO VALENTIA	VV	'02560070795 '
649	VV	154536	19/05/2000	17/09/1999	2004	HORTUS SOC. COOP. A R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'02336900796 '
650	VV	159799	23/09/2004	19/07/2004	2004	IL GALEONE - SOCIETA' COOPERATIVA	PIZZO	VV	'02667610790 '
651	VV	158516	09/10/2003	25/08/2003		IL VELLO D'ORO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PIZZO	VV	'02589710793 '
652	VV	144700	19/02/1996	08/09/1993	2005	LA ROCCHETTA SOCIETA' COOPERATIVA	BRIATICO	VV	'01929120796 '
653	VV	158517	09/10/2003	25/08/2003		L'ALBERO DELLE UOVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MILETO	VV	'02589740790 '
654	VV	154804	20/07/2000	06/12/2000	2001	L'ANCORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TROPEA	VV	'02352490797 '
655	VV	162358	21/12/2006	14/05/1998	2005	M.A.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	CESSANITI	VV	'01676610031 '
656	VV	152821	02/05/1999	11/06/1998	2002	MERIDIA, SOCIETA' COOPERATIVA	VIBO VALENTIA	VV	'02211310798 '
657	VV	160473	28/04/2005	13/04/2005		NILO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZAMBRONE	VV	'02710800794 '
658	VV	144581	19/02/1996	07/06/1993	2001	NOVA MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'01924860792 '
659	VV	160551	21/06/2005	05/04/2005	2006	ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI - BIOFRUIT, SOCIETA' COOPERATIVA	SPILINGA	VV	'02714650799 '
660	VV	160331	03/10/2005	25/02/2005	2006	PHILI.SAR. COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	VIBO VALENTIA	VV	'02702950797 '
661	VV	160653	07/04/2005	19/05/2005	2005	POMUS BIO - SOCIETA' COOPERATIVA	RICADI	VV	'02718460799 '
662	VV	160153	02/01/2005	13/01/2005		POWER - SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI AZIENDALI	IONADI	VV	'02692280791 '
663	VV	157990	19/03/2003	03/05/2003	2006	PROGETTO NUOVO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIZZO	VV	'02561560794 '
664	VV	158597	10/03/2003	09/03/2003	2004	SANTAMARIA PIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'02592570796 '
665	VV	158520	09/11/2003	25/08/2003		SOCIAL BONIFICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILETO	VV	'02589760798 '
666	VV	154286	15/03/2000	22/11/1999	2001	SOCIETA' COOPERATIVA ANTICHI SAPORI ZUNGRESI A R.L.	ZUNGRI	VV	'02315290797 '
667	VV	162213	24/10/2006	10/09/2006		SOCIETA' COOPERATIVA BIOAGRUMI	VIBO VALENTIA	VV	'02810860797 '
668	VV	77670	19/02/1996	11/10/1977	2002	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AGATOCLE A R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'00482090792 '
669	VV	152802	01/11/1999	30/10/1998	2001	SPEEDY - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'02205950799 '
670	VV	158522	09/11/2003	25/08/2003		SPORT PER TUTTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MILETO	VV	'02589750799 '
671	VV	157048	15/05/2002	22/04/2002		VALLE DEI MULINI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VIBO VALENTIA	VV	'02504770799 '
672	VV	130503	19/02/1996	12/07/1988	2003	VITA NOVA SOC. COOP. A R.L.	LIMBADI	VV	'01735480798 '

13A01449

DECRETO 30 gennaio 2013.

Cancellazione dal Registro delle Imprese di n. 86 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 octiesdecies 2° comma del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che a seguito di attività di vigilanza, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2012 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese concernente le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, cooperative indicate nell'elenco all'uopo predisposto ed allegato al sopra citato avviso;

Dato atto che non sono pervenute entro i termini domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione da parte di creditori ed altri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Conservatore del registro imprese territorialmente competente vorrà provvedere alla cancellazione dal registro medesimo delle società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 2/2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	CASA 81- SOC. COOP. A RL	CH	FRANCAVILLA AL MARE	ABRUZZO	93001410690	19/12/1989	
2	CO.S.ECO. - COOPERATIVA SERVIZI ECOLOGICI A RL	CH	ALTINO	ABRUZZO	01518610694	15/10/1992	
3	COOPERATIVA AUTOSCUOLA A RL	CH	LANCIANO	ABRUZZO	01417180690	13/04/1996	
4	COOPERATIVA LIBERI TRASPORTATORI FRENTANI A RL	CH	LANCIANO	ABRUZZO	00297510695	15/02/1982	
5	ERICA SOC. COOP. EDILIZIA A RL	CH	FRANCAVILLA AL MARE	ABRUZZO	01229540693	26/10/1992	
6	I.S.P. COOPERATIVA A RL	CH	VASTO	ABRUZZO	01498500691	28/04/1993	
7	LA PRIMULA SOC. COOP. EDILIZIA A RL	CH	CHIETI	ABRUZZO	01511120691	23/06/1995	
8	PIZZOFERRATO COSTRUZIONI SOC. COOP. A RL	CH	PIZZOFERRATO	ABRUZZO	01453760694	22/12/1993	
9	PRO.COP. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CH	SAN SALVO	ABRUZZO	01693600692	14/07/1997	
10	SOCIAL SERVICE HELP CENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS IN LIQ.	CH	CHIETI	ABRUZZO	01950400695	18/05/2004	
11	VALLE AVENTINO	CH	TARANTA PELIGNA	ABRUZZO	00277800694	11/11/1995	
12	ABRUZZO NUOVO A RL IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	00109390682	19/10/1995	
13	CEISCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01811850682	06/11/2007	
14	COOPERATIVA EDILIZIA ALZANO SRL	PE	CITTA' S. ANGELO	ABRUZZO	00331400689	30/12/1997	
15	DAFAB SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	017003690683	26/01/2010	
16	EUROCARNI PICCOLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A RL IN LIQUIDAZIONE	PE	BOLOGNANO	ABRUZZO	01635730680	13/03/2006	
17	LA FATICATA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	PE	PESCARA	ABRUZZO	00287060685	08/11/1980	
18	MONTECAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	PE	PESCARA	ABRUZZO	80015440680	30/12/1997	
19	SANT'EGIDIO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PE	CIVITAQUANA	ABRUZZO	01083660686	04/12/1987	
20	ARTE ORO SANTANGELO - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	AVIGLIANO	BASILICATA	01069510764	29/12/1998	
21	C.I.P.O. SOCIETA' COOPERATIVA ITTICA- PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI A RL	PZ	OPPIDO LUCANO	BASILICATA	00922510763	26/10/1986	
22	ECOSUD SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	POTENZA	BASILICATA	01236240766	17/02/2002	
23	EDIL COS.MO IN LIQUIDAZIONE	PZ	MOLITERNO	BASILICATA	00889260766	11/06/2003	
24	EDILCOOP - SOC. COOP. A RL	PZ	VIETRI DI POTENZA	BASILICATA	00882130768	21/12/1999	
25	LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	POTENZA	BASILICATA	00121760763	01/02/1990	
26	L'ANCORA	PZ	MELFI	BASILICATA	00838730760	06/04/1995	
27	NUCLEAR ENGINEERING AND SAFETY CORPORATION SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	MURO LUCANO	BASILICATA	01019930765	12/07/1991	
28	PROGETTO AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	POTENZA	BASILICATA	00269310769	30/04/1985	
29	ZOOTECNICA PIETRAGALLESE	PZ	PIETRAGALLA	BASILICATA	00924930761	09/10/1997	
30	AGRISERVICES 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	MANGONE	CALABRIA	01532860788	01/12/2004	
31	C.R.P. INFISSI FERRO ALLUMINIO	CS	SAN BENEDETTO ULLANO	CALABRIA	02233560784	16/10/2002	
32	CE.STU.VA. (CENTRO STUDI VACANZE) SOC. COOP A RL	CS	CORIGLIANO CALABRO	CALABRIA	01638670784	15/11/1996	
33	COOP. AL RISPARMIO A RL	CS	SAN GIOVANNI IN FIORE	CALABRIA	01338690785	26/10/1988	
34	COOP. LA COMUNE	CS	TORANO CASTELLO	CALABRIA	01016510784	09/10/1992	
35	COOP. SAN FRANCESCO DI PAOLA	CS	ACQUAPPESA	CALABRIA	86001430783	16/11/1993	

ELENCO N. 2/2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.							
N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
36	COOP. TRASCEM	CS	VILLAPIANA	CALABRIA	00450970785	24/05/1983	
37	COOPERATIVA DI CONSUMO DI BONOFIGLIO & C. A RL	CS	CORIGLIANO CALABRO	CALABRIA	01358080784	15/04/1988	
38	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	CS	COSENZA	CALABRIA	02385680786	20/07/2005	
39	COOPERBRUZIA SOC. COOPERATIVA A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	01636800789	22/02/1993	
40	ESSETI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	02561080785	12/05/2006	
41	EUROCALABRA SALUMI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	BELMONTE CALABRO	CALABRIA	01450950785	28/12/1989	
42	G.A.E. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	RENDE	CALABRIA	80004210789	11/03/1988	
43	GIOSTRA VECCHIA SOC. COOP SOCIALE A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	02254720788	24/11/2003	
44	ISTITUTO DI VIGILANZA SOC. COOP. A RL	CS	TREBISACCE	CALABRIA	01928200789	11/12/1995	
45	LE FOLAGHE SOC. COOP. A RL	CS	RENDE	CALABRIA	01628400788	12/05/1999	
46	PAESE ALBERGO SOC. COOP. A RESP. LIM.	CS	SAN DEMETRIO CORONE	CALABRIA	01659890782	22/04/1994	
47	PARCO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	02150510788	03/12/2003	
48	RADIO CHARLIE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CS	ROGGIANO GRAVINA	CALABRIA	01466490784	25/10/1999	
49	RINASCITA A RL SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	CS	VERBICARO	CALABRIA	01567700784	15/12/1992	
50	S. MARGHERITA	CS	COSENZA	CALABRIA	80006160784	06/07/2006	
51	SILA SOCIETA DI CONSUMO A RL TRA DIPENDENTI E PENSIONATI DELL'ESAC- ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA	CS	COSENZA	CALABRIA	01277840789	10/07/1987	
52	SOC. COOP. A RL CALABRIA 90	CS	RENDE	CALABRIA	01634080780	25/09/2002	
53	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POLCASA A R.L.	CS	COSENZA	CALABRIA	00504770785	29/06/1994	
54	T.N. LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CS	FAGNANO CASTELLO	CALABRIA	02094410780	02/06/2000	
55	CONFESERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	KR	CROTONE	CALABRIA	02258660790	22/12/2004	**UNICOOP**
56	ARCADIA PICCOLA SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE	BO	IMOLA	EMILIA R.	02346591205	02/12/2005	
57	COOPERATIVA DINAMICA LOGISTIC WAY IN LIQUIDAZIONE	BO	CREVALCORE	EMILIA R.	03920360652	10/05/2007	
58	FREE SKY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02015701200	12/07/2006	
59	LINKPROPOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02394471201	01/04/2010	
60	LO SMERALDO - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	CALDERARA DI RENO	EMILIA R.	02141721205	18/11/2009	
61	EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	FE	FERRARA	EMILIA R.	01567880388	04/01/2007	
62	GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FE	FERRARA	EMILIA R.	01629400381	05/08/2011	
63	ANASTASIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	MO	MODENA	EMILIA R.	02899520361	02/12/2010	
64	COOPERATIVA 2004- SERVIZI & CO. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BA	PALO DEL COLLE	PUGLIA	06134030722	07/05/2008	
65	COOPERATIVA SALENTINA PICCOLA SOC. COOP. A RL - IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	04757290723	30/09/1999	
66	L'AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BA	BARI	PUGLIA	00877130724	14/12/1995	
67	OMNIA APPALTI, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05285030721	17/12/2003	
68	COOPERATIVA TESSILE DI PRODUZIONE E LAVORO A.DE GASPERI SOC. COOP. A RL	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01275480745	20/10/1988	
69	DOMUS MESSAPICA - SOC. COOP. A RL	BR	CEGLIE MESSAPICO	PUGLIA	00265540740	21/07/1994	
70	EUROIMPIANTISTICA 2000 SOC. COOP. A RL	BR	CAROVIGNO	PUGLIA	01518100746	10/04/2002	

ELENCO N. 2/2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
71	GLOB- METAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01972830747	16/11/2005	
72	I.T.E.L.E. IMPIANTI IDRICI TERMICI ELETTRICI LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	LATIANO	PUGLIA	01778380746	28/05/2003	
73	MARZIO TRASPORTI E SERVIZI SOC. COOP. A RL	BR	OSTUNI	PUGLIA	01239020744	28/12/1992	
74	MORLEO - SOCIETA' COOPERATIVA	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01885710747	04/12/2006	
75	SOCIETA' COOPERATIVA I.T.M.	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01922100746	22/12/2005	
76	VENTUNESIMO SECOLO SOCIETA' COOPERATIVA	BR	BRINDISI	PUGLIA	01836370740	18/03/2009	CCI
77	OLEIFICIO F.LLI VIESTE - P.S.C. A RL	FG	VIESTE	PUGLIA	02406600714	07/03/2006	
78	COOP. ELETTRA 2000 A RL	LE	MAGLIE	PUGLIA	03331300750	10/10/2000	
79	COOPERATIVA SOCIALE LEONARDO A RL IN LIQUIDAZIONE	LE	LECCE	PUGLIA	03258560758	17/05/2006	
80	I COLORI DEL MONDO PICCOLA SOC. COOP. DI LAVORO A RL	LE	LECCE	PUGLIA	033937400752	31/10/2003	
81	NUOVO SUD SCARL	LE	SANTA CESAREA TERME	PUGLIA	02458180755	17/11/2003	
82	SALENTO VERDE SOC. COOP. A RL	LE	NARDO'	PUGLIA	02673730756	31/12/1998	
83	SERVIZI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LE	SPECCHIA	PUGLIA	03505600753	18/12/2003	
84	SO.CO.F SERVICE SOCIALE A RL - SOCIETA' COOPERATIVA FIDUCIARIA SOCIALE DI SERVIZI A RL	LE	MATINO	PUGLIA	03237180751	25/07/2003	
85	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SALENTINA A RL	LE	VEGLIE	PUGLIA	02850930757	19/12/2000	
86	TEMPORE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LE	BOTRUGNO	PUGLIA	03472780752	17/12/2002	

13A01456

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Medac» (acido zoledronico) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 133/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ACIDO ZOLEDRONICO MEDAC (acido zoledronico) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 3 agosto 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/779/001 «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 1 flaconcino;

EU/1/12/779/002 «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 4 flaconcini;

EU/1/12/779/003 «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 10 flaconcini;

EU/1/12/779/004 «4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 1 flacone;

EU/1/12/779/005 «4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 4 flaconi;

EU/1/12/779/006 «4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 10 flaconi. Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Acido Zoledronico Medac (acido zoledronico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042333017/E (in base 10) 18CWUT (in base 32);

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) -5 ml» - 4 flaconcini - A.I.C. n. 042333029/E (in base 10) 18CWV5 (in base 32);

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 10 flaconcini - A.I.C. n. 042333031/E (in base 10) 18CWV7 (in base 32);

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 1 flacone - A.I.C. n. 042333043/E (in base 10) 18CWVM (in base 32);

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 4 flaconi - A.I.C. n. 042333056/E (in base 10) 18CWW0 (in base 32);

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 10 flaconi - A.I.C. n. 042333068/E (in base 10) 18CWWD (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso;

trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Acido Zoledronico Medac (acido zoledronico) è classificata come segue:

Confezioni:

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042333017/E (in base 10) 18CWUT (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 90,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 149,02;

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) -5 ml» - 4 flaconcini - A.I.C. n. 042333029/E (in base 10) 18CWV5 (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 341,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 562,98;

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 5 ml» - 10 flaconcini - A.I.C. n. 042333031/E (in base 10) 18CWV7 (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 852,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1407,46;

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 1 flacone - A.I.C. n. 042333043/E (in base 10) 18CWVM (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 127,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 211,21;

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 4 flaconi - A.I.C. n. 042333056/E (in base 10) 18CWW0 (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 483,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 797,14;

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml» - 10 flaconi - A.I.C. n. 042333068/E (in base 10) 18CWWD (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1208,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1994,67.

Validità del contratto: 24 mesi.

Non si applica lo sconto del prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Acido Zoledronico Medac (acido zoledronico) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista, Ortopedico, Oncologo, Ematologo) - RNRL (confezioni singole);

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile - OSP (confezioni multiple).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01597

DETERMINA 6 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Yervoy» (ipilimumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 139/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale YERVOY (ipilimumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 13 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/698/001 «5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino;

EU/1/11/698/002 «5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 40 ml» 1 flaconcino. Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 15 novembre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale YERVOY (ipilimumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041275013/E (in base 10) 17CMN5 (in base 32);

«5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 40 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041275025/E (in base 10) 17CMNK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: YERVOY è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti che hanno ricevuto una precedente terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale YERVOY (ipilimumab) è classificata come segue:

Confezioni:

«5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041275013/E (in base 10) 17CMN5 (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4250,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7014,20;

«5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 40 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041275025/E (in base 10) 17CMNK (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 17000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 28056,80.

Validità del contratto: 24 mesi.

Innovazione terapeutica importante (si applicano comunque le riduzioni temporanee di legge). Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali. Payment by results come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory: 30 milioni il primo anno; 50 milioni il secondo anno; 50 milioni per anno all'eventuale rinnovo dei 24 mesi del contratto.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata . È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

Ai fini delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YERVOY (ipilimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01598

DETERMINA 6 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Benlysta» (belimumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 135/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BENLYSTA (belimumab)- autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 13 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/700/001 «120 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 120 mg 1 flaconcino; EU/1/11/700/002 «400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 400 mg 1 flaconcino. Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxo Group Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2012;

Vista la deliberazione n 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale BENLYSTA (belimumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«120 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 120 mg 1 flaconcino - A.I.C. n. 041381017/E (in base 10) 17GV4T (in base 32);

«400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 400 mg 1 flaconcino - A.I.C. n. 041381029/E (in base 10) 17GV55 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Benlysta è indicato come terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attività della malattia (ad esempio anti-dsDNA positivi e basso complemento) nonostante la terapia standard.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale BENLYSTA (belimumab) è classificata come segue:

Confezioni:

«120 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 120 mg 1 flaconcino - A.I.C. n. 041381017/E (in base 10) 17GV4T (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 146,22;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 241,32;

«400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 400 mg 1 flaconcino - A.I.C. n. 041381029/E (in base 10) 17GV55 (in base 32);

classe di rimborsabilità - H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 487,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 804,41.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali

Ai fini delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BENLYSTA (belimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01599

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2013.

Istruzioni applicative del Regolamento n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di creare l'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il Regolamento (CE) n. 2560/2001;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 10 del Regolamento n. 260/2012, che rimette alle autorità competenti designate dagli Stati membri il compito di assicurare il rispetto del medesimo Regolamento;

Vista la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 260/2012;

Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 260/2012, che fissano gli obblighi di raggiungibilità dei prestatori di servizi di pagamento e di interoperabilità tra i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di addebito diretto e di bonifico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento;

Visto l'art. 6 del Regolamento n. 260/2012, che fissa i termini entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento;

Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di addebito diretto;

Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di derogare fino al 1° febbraio 2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata;

Considerato che l'interoperabilità fra i sistemi di pagamento al dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea è fattore essenziale ai fini della realizzazione di un mercato dei pagamenti elettronici in euro;

Considerata l'opportunità di minimizzare gli impatti per gli utenti dell'adeguamento di talune procedure di addebito diretto che presentano caratteristiche specifiche e che hanno una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale del servizio di pagamento corrispondente;

Considerato che il Regolamento n. 260/2012 definisce: *a)* il «bonifico» come il servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento eseguita a partire da un conto di pagamento del pagatore; *b)* il «pagatore» come la persona fisica o giuridica che autorizza un'operazione di pagamento sia a valere su un proprio conto di pagamento sia in assenza di esso; *c)* l'«operazione di pagamento» come l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento;

Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento n. 260/2012 relative alla nozione di «bonifico», «pagatore» e «operazione di pagamento», il Regolamento medesimo deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire da conti, anche transitori, riferibili al pagatore;

Considerata l'opportunità di consentire agli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata di disporre di un tempo adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012;

Considerato che il requisito di cui al punto 1, lett. *b)*, dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 – che prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di conformare la messaggistica relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto allo standard ISO 20022 XML – non deve essere necessariamente applicato alle operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di servizi di pagamento;

Considerata l'opportunità di assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento anche in relazione a specifiche tematiche applicative in modo da assicurare il rispetto del termine ultimo del 1° febbraio 2014 per la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012;

Considerata l'opportunità di promuovere la razionalizzazione complessiva dei servizi di incasso e pagamento, anche non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012, al fine di facilitare lo sviluppo di modalità elettroniche di pagamento nonché di perseguire la maggiore uniformità possibile degli schemi nazionali a quelli SEPA;

Considerata l'importanza di favorire modalità di passaggio agli strumenti SEPA che non comportino aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i consumatori in particolare;

Considerata l'importanza di assicurare che la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012 avvenga in modo sicuro, efficiente e il più possibile semplice anche in considerazione degli interessi dei consumatori, delle imprese e degli enti della Pubblica Amministrazione in qualità di utilizzatori dei servizi di bonifico e addebito diretto;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) bollettino bancario: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

b) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane S.p.A.;

c) bonifico per cassa: operazione di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale;

d) circuito postale: insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono l'effettuazione di operazioni di pagamento tra un pagatore e un beneficiario nell'ambito esclusivo della rete di Poste Italiane S.p.A.;

e) gestore di sistema di pagamento al dettaglio: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

f) MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore che può effettuare il pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'operazione di pagamento è gestita da un'apposita procedura interbancaria;

g) procedura interbancaria BON: procedura interbancaria per lo scambio attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati di informazioni contabili relative a bonifici nazionali;

h) procedura interbancaria RID: procedura interbancaria per la trasmissione attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati delle informazioni relative ad addebiti diretti preautorizzati nazionali, ivi incluse quelle relative all'allineamento elettronico degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;

i) RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su avviso inviato al pagatore per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di agenti della riscossione; il pagamento può essere effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito da un'apposita procedura interbancaria;

j) Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria via Sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;

k) RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID a importo fisso, è inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;

l) RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID finanziari, è inferiore al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;

m) servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione facoltativa complementari rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto.

Art. 2.

Ambito applicativo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 260/2012, sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali tra i quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento.

2. I bonifici per cassa costituiscono bonifici ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento n. 260/2012.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 260/2012, non sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti nazionali tra i quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento.

Art. 3.

Deroghe

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, fino al 1° febbraio 2016 i RID finanziari e i RID a importo fisso sono esclusi dall'applicazione dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, alla disposizione o ricezione di singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata non si applica, fino al 1° febbraio 2016, il requisito dell'utilizzo dei formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera *b)*, dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 – stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. *d)* del medesimo Regolamento - che richiama lo standard ISO 20022 XML. I prestatori di servizi di pagamento soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, del suddetto Regolamento se un utilizzatore di servizi di pagamento richiede tale servizio.

Art. 4.

Interoperabilità

Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del Regolamento n. 260/2012, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio rendono noti, attraverso i loro siti internet, i collegamenti attivati con altri sistemi di pagamento al dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea volti a facilitare la raggiungibilità dei prestatori di servizi di pagamento secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento n. 260/2012.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ferma restando la validità dei mandati di cui all'art. 7 del Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento – ai sensi dell'art. 126-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione degli addebiti diretti in conformità con i requisiti del medesimo Regolamento.

2. I prestatori di servizi di pagamento – ai sensi dell'art. 126-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385 – entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei bonifici in conformità con i requisiti del Regolamento n. 260/2012.

3. Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa il pagatore dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012 con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

4. I prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono conservati mandati relativi a servizi di addebito diretto nazionali forniscono ai beneficiari degli addebiti medesimi le informazioni relative ai suddetti mandati al fine di consentire ai beneficiari di effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto conformi a quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012.

Art. 6.

Conservazione dei mandati dell'addebito diretto

Tenuto conto di quanto previsto dall'art 5, comma 3, lett. *a)*, punto *ii)*, del Regolamento n. 260/2012, la conservazione dei mandati conferiti dal pagatore nell'ambito di un servizio di addebito diretto da parte del beneficiario o di un terzo non costituisce servizio di pagamento e non è attività riservata a prestatori di servizi di pagamento.

Art. 7.

BIC

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento adottano tempestivamente procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del divieto di richiedere agli utilizzatori di servizi di pagamento di indicare il BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2. Gli enti aventi sede legale in Italia, che gestiscono archivi volti a consentire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano alla Banca d'Italia le caratteristiche di funzionamento del servizio offerto, avendo riguardo ai relativi profili di affidabilità, tempestività, efficienza e completezza informativa.

Art. 8.

Servizi opzionali aggiuntivi

I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, definiscono e rendono disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio dei bonifici e degli addebiti diretti previsti dal Regolamento n. 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti servizi nazionali.

Art. 9.

Piani di migrazione

1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure organizzative e definiscono piani di migrazione, approvati dagli organi decisionali, volti a garantire la correttezza del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi gestite ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012.

2. Gli utilizzatori di servizi di pagamento diversi da consumatori e microimprese definiscono modalità o piani idonei a consentire la regolarità del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi effettuate ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012.

3. I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, individuano possibili linee di razionalizzazione dei servizi di incasso e pagamento da essi offerti non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

A) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, rientrano tra i bonifici soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 260/2012 i bonifici eseguiti attraverso la procedura interbancaria BON.

B) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, rientrano tra gli addebiti diretti soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 260/2012 gli addebiti diretti eseguiti attraverso la procedura interbancaria RID e quelli gestiti nell'ambito del circuito postale.

C) Non sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 260/2012 i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti tra i quali rientrano i bollettini bancari e di conto corrente postale, i MAV, i RAV, le Ri.Ba., che, a seconda dei casi, costituiscono servizi di versamento su conto, basati su supporto cartaceo, non scindibili da una componente integrata di finanziamento ovvero di avvisatura.

13A01509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina V&A/2001 del 6 dicembre 2012, recante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostide».

Estratto determina V&A/139 del 1° febbraio 2013

Medicinale: PROSTIDE.

Titolare A.I.C.: Sigma-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale n. 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma (RM) Italia.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica estratto determinazione V&A/2001 del 06/12/12.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/2001 del 06/12/12, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

leggasi:

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01506

Rettifica dell'estratto della determina V&A/2003 del 6 dicembre 2012, recante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genaprost».

Estratto determina V&A/138 del 1° febbraio 2013

Medicinale: GENAPROST.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale n. 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano (MI) Italia.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione V&A/2003 del 06/12/12.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/2003 del 06/12/12, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Leggasi:

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01507

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Vitalaire Italia S.p.a.

Con il provvedimento n. aG - 8/2013 del 31 gennaio 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Reggio di Calabria (RC) via Padova, 1 - rilasciata alla Società Vitalaire Italia S.p.a.

13A01508

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 753/2012 del 19 dicembre 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effilevo».

Nell'estratto della determina n. 753/2012 del 19 dicembre 2012 relativa al medicinale per uso umano EFFILEVO pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2013 serie generale n. 6, supplemento ordinario n. 3, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

PRODUZIONE, RILASCIO 10171, CONFEZIONAMENTO: Laboratorios León Farma, S.A.

C/La Vallina s/n, Pol. Ind. de Navatejera, 24008 Villaquilambre, León (Spagna)

Controllo lotti:

Idifarma Desarrollo Farmaceutico S.L

Poligono Industrial Mocholi, Plaza Cein 5, Nave B-14 - 31110 Noain (Navarra) - Spagna

leggasi:

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO 10171: Laboratorios León Farma, S.A. C/La Vallina s/n, Pol. Ind. de Navatejera, 24008 Villaquilambre, León (Spagna)

Controllo lotti (Officina Alternativa):

Idifarma Desarrollo Farmaceutico S.L

Poligono Industrial Mocholi, Plaza Cein 5, Nave B-14 - 31110 Noain (Navarra) - Spagna.

13A01600

CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta individuale Fulvio Rimani, Piazza Puecher, 1 - Trieste, già assegnatario del marchio di identificazione 26TS, ha cessato in data 31 dicembre 2012 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso, ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

13A01457

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni di accesso al tasso premiale del Libretto Smart e dei rendimenti dei Libretti Giudiziari.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che a decorrere dal 18 febbraio 2013 sono variate le condizioni di accesso al Tasso Premiale del Libretto Smart, fissato nella misura del 3%.

Le condizioni di accesso al Tasso Premiale, valide dal 18 febbraio 2013 al 31 dicembre sono le seguenti:

1. attivazione della Carta Libretto entro il termine di sessanta giorni dall'apertura del Libretto Smart;

2. mantenimento del Libretto Smart fino al 31 dicembre 2013 incluso.

In aggiunta, il riconoscimento del Tasso Premiale è subordinato al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

3. un versamento mensile in contanti o con assegni, per un importo minimo pari a 300,00 euro al netto di eventuali prelievi effettuati nel medesimo giorno. In ogni caso, i versamenti mensili devono essere effettuati almeno a partire dal mese successivo a quello di apertura del Libretto Smart e fino al mese di dicembre 2013;

oppure

4. mantenimento fino al 31 dicembre 2013 di un saldo superiore o uguale al 90% (novanta per cento) del saldo iniziale. Per coloro che non siano già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari, per Saldo Iniziale si intende il saldo presente sul libretto nominativo Smart al giorno dell'apertura del medesimo. Per coloro già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari alla data del 30 novembre 2012, per Saldo Iniziale si intende il saldo complessivo, alla data del 30 novembre 2012, di tutti i libretti nominativi ordinari recanti la medesima intestazione o cointestazione del libretto nominativo Smart. Per coloro già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari aperti in data successiva alla data del 30 novembre 2012, per saldo iniziale si intende il saldo presente sul libretto nominativo Smart al giorno dell'adesione al medesimo. Ai fini del rispetto del mantenimento del 90% (novanta per cento) del saldo iniziale, si considera il saldo complessivo di tutti i libretti nominativi ordinari, incluso il libretto nominativo Smart, recanti la medesima intestazione o cointestazione.

In assenza di una delle condizioni descritte ai punti 1., 2., o delle condizioni di cui ai punti 3. e 4., il Libretto Smart è remunerato al Tasso Base, fissato nella misura dell'1%.

sui Libretti Smart con saldo superiore ad 1.000.000,00 di euro, sulle somme eccedenti detta soglia è riconosciuto il tasso sopra soglia, fissato nella misura dell'1%.

Si rende inoltre noto che a decorrere dal 18 febbraio 2013 il tasso d'interesse sui Libretti Giudiziari è fissato nella misura del 2,60 per cento lordo in ragione d'anno.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

13A01602

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3480
Yen	125,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,423
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,86600
Fiorino ungherese	289,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1718
Nuovo leu romeno	4,3868
Corona svedese	8,4768
Franco svizzero	1,2365
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3710
Kuna croata	7,5840
Rublo russo	40,4920
Lira turca	2,3788
Dollaro australiano	1,3036
Real brasiliano	2,6569
Dollaro canadese	1,3518
Yuan cinese	8,4014
Dollaro di Hong Kong	10,4550
Rupia indonesiana	13001,89
Shekel israeliano	4,9672
Rupia indiana	72,5480
Won sudcoreano	1464,91
Peso messicano	17,0794
Ringgit malese	4,1659
Dollaro neozelandese	1,6022
Peso filippino	54,820
Dollaro di Singapore	1,6696
Baht tailandese	40,197
Rand sudafricano	11,9221

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01622

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3327
Yen	124,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,383
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,85940
Fiorino ungherese	292,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1765
Nuovo leu romeno	4,3871
Corona svedese	8,4492
Franco svizzero	1,2293
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3605
Kuna croata	7,5863
Rublo russo	40,1712
Lira turca	2,3605
Dollaro australiano	1,2879
Real brasiliano	2,6220
Dollaro canadese	1,3343
Yuan cinese	8,3062
Dollaro di Hong Kong	10,3352
Rupia indonesiana	12873,40
Shekel israeliano	4,9036
Rupia indiana	71,8730
Won sudcoreano	1445,93
Peso messicano	16,9523
Ringgit malese	4,1170
Dollaro neozelandese	1,5715
Peso filippino	54,251
Dollaro di Singapore	1,6491
Baht tailandese	39,728
Rand sudafricano	11,8588

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01623

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3325
Yen	124,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,386
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,86040
Fiorino ungherese	292,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6996
Zloty polacco	4,1906
Nuovo leu romeno	4,3885
Corona svedese	8,4557
Franco svizzero	1,2303
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3945
Kuna croata	7,5860
Rublo russo	40,1550
Lira turca	2,3572
Dollaro australiano	1,2895
Real brasiliano	2,6075
Dollaro canadese	1,3360
Yuan cinese	8,3044
Dollaro di Hong Kong	10,3330
Rupia indonesiana	12885,30
Shekel israeliano	4,9120
Rupia indiana	72,3550
Won sudcoreano	1440,15
Peso messicano	16,9221
Ringgit malese	4,1228
Dollaro neozelandese	1,5703
Peso filippino	54,159
Dollaro di Singapore	1,6487
Baht tailandese	39,802
Rand sudafricano	11,7457

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «JIHOČESKÁ NIVA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 33 del 5 Febbraio 2013 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Repubblica Ceca, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Formaggi - «JIHOČESKÁ NIVA»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A01411

Domanda di registrazione della denominazione «POULET DES CÉVENNES»/«CHAPON DES CÉVENNES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 33 del 5 Febbraio 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Carni Fresche (e frattaglie) - «POULET DES CÉVENNES»/«CHAPON DES CÉVENNES»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A01412

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-045) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00